SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 155

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 marzo al 4 aprile 2000)

INDICE

AVOGADRO: sull'obbligo per i piccoli comuni di redigere il conto economico (4-16727) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 10639

BONATESTA: sulla riscossione delle multe e contravvenzioni automobilistiche (4-16929) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10640

BORTOLOTTO: sulle condizioni di detenzione del signor Pietro Boldrin (4-16061) (risp. Diliberto, *ministro della giustizia)* 10642

CARUSO Luigi: sul servizio relazioni sindacali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (4-17369) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10645

CIRAMI: sulla situazione del carcere di Agrigento (4-13482) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10647

CORTELLONI: sulla nomina del dottor Eugenio Ubertazzi a segretario generale del comune di Casale Monferrato (4-15175) (risp. Lavagnini, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10651

sul gettone di presenza per i membri delle commissioni elettorali circondariali (4-16827) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10653

CORTIANA: sulle dimissioni del vice presidente della Federazione italiana golf (4-12901) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)* *Pag.* 10656

sulla Federazione italiana golf (4-12902) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)* 10658

sulla Federazione italiana golf (4-14401) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)* 10659

COSTA: sulla revisione della normativa antiriciclaggio e di tutela della *privacy* (4-12024) (risp. MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)* 10662

CUSIMANO ed altri: sull'elezione degli organi statutari dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma (4-17332) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10663

DOLAZZA: sulla vicenda del giovane detenuto Aldo Scardella (4-11473) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10665

MACERATINI: sulla situazione gestionale del comune di Comacchio (4-16267) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10667

MANFREDI: sul sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali (4-15251) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10669

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

MAZZUCA POGGIOLINI: sulla società Case di cura riunite di Bari (4-14921) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* *Pag.* 10671

MIGNONE: sui ritardi nell'amministrazione della giustizia nel circondario di Matera e Pisticci (4-16912) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10676

sulla Banca Mediterranea (4-17079) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 10677

MILIO: sulla richiesta di informazioni da parte dei comitati promotori dei *referendum* sulla giustizia (4-18266) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10679

MONTELEONE: sulla società Case di cura riunite di Bari (4-07063) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10672

sui turni cui è sottoposto il personale di polizia penitenziaria (4-16099) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10680

sulla regolarità delle elezioni nel comune di Accettura (Matera) (4-16321) (rlsp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10682

sulla situazione della casa circondariale di Torino -- Le Vallette (4-17222) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10684

sulla situazione della casa circondariale di Pisa (4-17223) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10685

MONTELEONE, SILIQUINI: sulla situazione della casa circondariale di Lucera (Foggia) (4-17251) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10687

sull'assegnazione temporanea ad altra sede del personale delle forze di polizia (4-17371) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10688

MUNDI ed altri: sulla situazione della casa circondariale di Lucera (Foggia) (4- 17253) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10689

sull'istituzione di un ufficio centrale per il personale della polizia penitenziaria (4-17295) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10691

sulla situazione della casa circondariale di Melfi (Potenza) (4-17325) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* *Pag.* 10693

sui disagi del personale della polizia penitenziaria (4-17386) (risp. DILIBERTO, *ministro della glustizia)* 10694

sull'istituzione di ruoli direttivi per la polizia penitenziaria (4-17468) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10697

PACE: sul commissario prefettizio del comune di Fiumicino (Roma) (4-13113) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10699

PINTO: sul concorso per assistente sociale coordinatore (4-17035) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10700

PREIONI: sulla richiesta di indennizzo presentata dall'appuntato dei carabinieri Pietro Pugliese (4-06477) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10702

ROSSI ed altri: sull'utilizzo della fascia tricolore da parte dei sindaci (4-16084) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10704

SALVATO, SCOPELLITI: sulla concessione dei benefici per il reinserimento sociale a favore di Mario Tuti (4-16075) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10705

VILLONE: sulla caserma «Muricchio» di Napoli (4-12186) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10707

sulla caserma «Muricchio» di Napoli (4-16992) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10707

WILDE: sulla realizzazione di immobili nel comune di Sirmione (Brescia) (4-15977) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 10709

sulle dimissioni presentate da alcuni consiglieri comunali di Lonato (Brescia) (4-17291) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10710

AVOGADRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che è imminente l'operatività dell'obbligo, anche per i piccoli comuni, di redigere il «conto economico» previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

che gran parte dei piccoli comuni sono impreparati a gestire un provvedimento di così ampia portata anche perchè concomitante con altri nuovi adempimenti quali l'inizio dell'ammortamento dei beni, le nuove tariffe per i rifiuti solidi urbani, l'introduzione dell'Euro;

che questo si colloca in un contesto di grande debolezza organizzativa dei piccoli comuni che si trovano ad operare in un crescendo di competenze ed adempimenti interessanti il servizio finanziario che, sempre più spesso, non fanno differenza tra enti medio-grandi ed enti piccoli,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di dover valutare la possibilità di esonerare i piccoli comuni, al di sotto dei 3.000 abitanti, e le comunità montane, al di sotto dei 10.000 abitanti, da tale adempimento o, in subordine, di differirne ulteriormente l'entrata in vigore in attesa di possibili forme associative o di unione previste anche dalla recente legge n. 265 del 3 agosto 1999.

(4-16727)

(13 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Le norme sulla contabilità economica sono entrate in vigore il 1º gennaio 2000 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Come è noto l'obbligo della redazione del conto era già operativo – a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 – dall'anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi (esclusi i comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142), dall'anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e per i citati comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane; dall'anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti.

Il legislatore ha, quindi, previsto un rinvio di tre anni rispetto ai comuni più grandi dell'obbligo di redigere il conto economico nei con-

fronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti proprio per i motivi enunciati, e cioè quelli connessi alle difficoltà operative di detti enti derivanti dall'assolvimento di altri nuovi adempimenti nonché quelli strettamente legati alla propria organizzazione rispetto agli enti di maggiori dimensioni.

Ad avviso di questo Ministero un ulteriore rinvio per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o addirittura l'esonero da tale adempimento non appare opportuno a distanza di pochi mesi dall'operatività della norma per tutti gli altri enti anche di piccole dimensioni come quelli aventi una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. L'eventuale esonero dall'adempimento dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti priverebbe tali enti di un valido strumento per il mantenimento dell'equilibrio del bilancio che è importante per la difesa dei principi di autonomia degli enti ma anche per la partecipazione degli enti stessi alla manovra di risanamento dei conti pubblici che risponde ad un preciso obbligo comunitario.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 marzo 2000)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che secondo i dati resi noti da recenti indagini e pubblicati dal periodico «Il Borghese» l'erario a tutt'oggi ha riscosso 84 miliardi per multe e contravvenzioni automobilistiche invece dei 2.357 che avrebbe dovuto;

che per riscuotere il pagamento di una multa – anche di centomila lire – è necessario il dispiego di grandi risorse quali l'attività di un giudice e del pubblico ministero, con i relativi impiegati, ufficiali giudiziari, polizia, carabinieri, guardia di finanza, un magistrato di sorveglianza e un tribunale di sorveglianza con relativo personale, un centro di servizio sociale per adulti, un'udienza, una fila di iscrizioni su diversi registri, nonchè una valanga di carte;

che il procedimento diviene particolarmente complicato nei casi in cui viene appurata l'insolvibilità e l'impossibilità di pignoramento; gli atti vengono allora trasmessi al pubblico ministero, il quale li invia al magistrato di sorveglianza mentre continuano le indagini sulla possibile solvibilità ed, infine, si svolge l'udienza solo per chiedere formalmente all'insolvente se intenda ottemperare;

che qualora ciò non avvenga il magistrato di sorveglianza emette un'ordinanza di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, che consiste in un giorno di libertà controllata ogni 75.000 lire da pagare; la procedura prosegue quindi il suo *iter* burocratico;

che la libertà controllata consiste nelle seguenti misure: divieto di allontanarsi dal comune di residenza, obbligo di presentarsi almeno

una volta al giorno in questura o dai carabinieri, sospensione della patente, ritiro del passaporto, obbligo di portare con sè l'ordinanza di conversione;

che, infine, è richiesto l'intervento del servizio sociale che deve «mettere in atto interventi di sostegno al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto reso noto dal periodico «Il Borghese» risponda a verità;

quali interventi urgenti si intenda adottare affinchè abbiano fine tali sperperi di denaro pubblico, causati da una burocrazia obsoleta e inefficiente, e se quindi non si ritenga opportuno approntare un diverso procedimento per effettuare la riscossione delle multe tale da non gravare in modo iniquo su tutti i contribuenti.

(4-16929)

(27 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Va anzitutto precisato che la disciplina in materia di circolazione stradale, già prima del decreto legislativo n. 507 del 1999 – che ha attuato una totale depenalizzazione degli illeciti sottraendo l'intera materia dall'ambito penale –, prevedeva per la maggior parte delle trasgressioni sanzioni amministrative; del resto queste ultime sono riscosse mediante iscrizione a ruolo, secondo la procedura prevista dal combinato disposto dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981. Ciò premesso, non risulta che tale scelta del legislatore, confermata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, dia luogo alle problematiche in concreto sviluppate nella parte centrale dell'atto ispettivo.

Corre, ad ogni modo, l'obbligo di sottolineare, in linea generale, che il peso crescente del sistema sanzionatorio pecuniario, attualmente in linea con l'opzione del legislatore di disconoscere ad alcune trasgressioni una valenza sul versante penalistico, non può significare minor rigore o lassismo, rimanendo ferma l'esigenza del ripristino dell'ordine violato mediante un'esazione pronta ed effettiva delle sanzioni, siano esse amministrative o penali.

A tale ultimo riguardo va rilevato che il procedimento di riscossione delle pene pecuniarie è attualmente disciplinato in maniera tale da salvaguardare la posizione dell'obbligato.

Tuttavia gli esiti di un recente monitoraggio hanno suggerito di rendere meno articolata, mantenendone intatta l'impostazione di base, la procedura attualmente vigente in caso di impossibilità di esazione di quanto dovuto.

Al riguardo si segnala che, presso questo Ministero, è stato istituito un gruppo di lavoro il quale, tra l'altro, si è impegnato, avuto riguardo alle problematiche afferenti al settore dell'esecuzione penale, nella ricerca di apposite soluzioni finalizzate ad alleggerire la procedura in parola

mediante, ad esempio, la soppressione del ruolo attualmente svolto all'interno di essa dal pubblico ministero. Conseguentemente è stata concepita una modifica dell'attuale testo dell'articolo 660 del codice di procedura penale e delle disposizioni ad esso collegate.

Nell'ambito del gruppo si è affrontato anche il tema della conversione delle pene pecuniarie non riscosse nelle sanzioni sostitutive della libertà controllata e del lavoro sostitutivo. Al riguardo si segnala che l'articolo 105 della legge n. 689 del 1981 ha trovato attuazione solo di recente a seguito del rilascio della delega ai magistrati di sorveglianza per la stipula delle convenzioni con lo Stato, le regioni, le province, i comuni od altri enti. La concreta operatività di questo importante istituto dovrebbe arrecare un notevole contributo non solo all'attuazione del principio di effettività della pena ma anche al concreto soddisfacimento delle esigenze di non dispersione delle risorse.

Altri possibili rimedi potranno costituire oggetto di ulteriori approfondimenti, sulla base di segnalazioni e suggerimenti degli uffici giudiziari e anche degli esperti del settore.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 marzo 2000)

BORTOLOTTO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il signor Pietro Boldrin di Venezia è stato detenuto a seguito di una condanna per furto presso la casa circondariale di Vicenza dal 28 ottobre 1996 al 28 marzo 1997 nella terza sezione;

che dal 14 gennaio 1997 ha occupato, nella suddetta sezione, la cella n. 21 (omologata per un solo detenuto) insieme al detenuto Ottavio Mazzotto e, dal 28 febbraio 1997, anche con Rodolfo Gottardo;

che, secondo la testimonianza del signor Boldrin, in data 8 marzo 1997 il signor Ottavio Mazzotto, tossicodipendente ed etilista, si sarebbe ubriacato contravvenendo al divieto di consumare alcolici per chi è in terapia;

che, sentitosi male, avrebbe richiesto una visita medica e, visitato in ambulatorio, avrebbe offeso pesantemente il medico di turno (nel frattempo, nella cella 21, dove era rimasto il solo Gottardo in quanto il signor Boldrin era impegnato nel servizio di biblioteca, è arrivato l'ispettore di sorveglianza per chiedere come il signor Mazzotto si fosse procurato il vino);

che al rientro in cella il signor Mazzotto si sarebbe presentato con il volto tumefatto dicendo di essere stato picchiato dalla «squadretta» (un gruppo di agenti che sarebbe incaricato di pestaggi e di cui, naturalmente, non c'è alcun riconoscimento ufficiale);

che il signor Gottardo, ritenendo che il signor Mazzotto lo avesse segnalato come compartecipe alla «festa del vino», se l'è presa con il compagno di cella e tra i due sarebbe scoppiata una rissa;

che, nel corso della colluttazione, il signor Gottardo e il signor Mazzotto si sarebbero procurati ferite lievi, ma sanguinanti;

che il signor Boldrin, rientrato nel frattempo in cella, nel tentativo di separare i due, sarebbe entrato in contatto fisico con loro;

che l'episodio sarebbe stato messo sotto silenzio all'interno del carcere: nessun rapporto, nessun provvedimento, soltanto un intervento orale dell'ispettore che avrebbe caldeggiato la calma;

che il 25 marzo 1997 il signor Mazzotto è uscito dal carcere per essere affidato ad una comunità di Schio per il recupero dei tossicodipendenti, mentre contemporaneamente il signor Gottardo andava a Padova per essere sottoposto al processo di cui era in attesa; al rientro ha dichiarato di essere stato condannato a 12 anni per rapina;

che il 26 marzo 1997 il signor Boldrin cercando sul quotidiano «Il Mattino» di Padova la notizia relativa alla condanna trovava che la pagina della cronaca era stata strappata;

che il giorno dopo, procuratosi il quotidiano integro, il signor Boldrin veniva a conoscenza che il Gottardo, nel corso della rapina, aveva contagiato la vittima di Aids;

che, per rendere nota l'intera vicenda ai competenti organi di giustizia, il signor Boldrin, una volta uscito dal carcere, ha sottoscritto una denuncia che ha personalmente presentato, accompagnato dallo scrivente, al magistrato di sorveglianza del tribunale di Verona nel mese di aprile del 1997;

che nello stesso mese di aprile 1997 l'interrogante ha presentato la stessa denuncia alla direttrice della casa circondariale di Vicenza, dottoressa M. Grazia Bregoli, e nell'ottobre dello stesso anno l'ha inviata al Sottosegretario alla giustizia, Franco Corleone,

si chiede di sapere:

per quale motivo il signor Boldrin sia stato messo in cella insieme ad un malato di Aids, con forti rischi di contrazione del virus, e ad un tossicodipendente, quando esiste una sezione apposita, la prima, realizzata per chi è tossicodipendente, etilista o sieropositivo;

per quale motivo la cella n. 21 del carcere di Vicenza ospitava tre detenuti quando è omologata per uno;

quali provvedimenti disciplinari siano stati presi dopo la rissa nella cella n. 21;

quali provvedimenti siano stati adottati e si intenda adottare per verificare l'esistenza delle cosiddette «squadrette» punitive, individuare e punire i responsabili;

se risulti che il magistrato di sorveglianza abbia assunto qualche provvedimento;

se sia stata adottata, in merito agli episodi denunciati, qualche iniziativa dalla direzione della casa circondariale di Vicenza.

(4-16061)

(28 luglio 1999)

RISPOSTA. – Il direttore della casa circondariale di Vicenza, appositamente interpellato, ha fatto presente che non risultano redatti rapporti informativi relativi a risse, così come denunciato nell'atto ispettivo; agli atti esiste una dichiarazione scritta del signor Gottardo nella quale si evidenzia che, nel mese di marzo 1997, il compagno di cella signor Mazzocco, rientrando dal cortile, riferiva di essersi recato in infermeria per ottenere del «Valium». Quest'ultimo, trovato in stato di ebbrezza e resosi autore di manifestazioni di disturbo, sarebbe stato, a dire del medesimo, schiaffeggiato da un agente.

Dalla predetta dichiarazione emerge, inoltre, che il Gottardo cercò di riportare alla calma il Mazzocco ma, di fronte alle sue continue intemperanze, gli diede, colto da nervosismo, uno schiaffo; dell'episodio fu testimone il compagno di stanza signor Boldrin.

Peraltro il Gottardo, sempre nella propria dichiarazione scritta, ha fatto presente che «il Mazzocco non riportava alcun segno visivo di eventuali schiaffi ricevuti», non «riportò alcunchè, non vi «fu intervento tanto meno da parte del Boldrin» e «tutto si svolse in un attimo e nell'immediatezza giunse il sovrintendente Randazzo».

Lo stesso direttore ha comunicato che se i fatti rappresentati dal signor Boldrin fossero realmente accaduti sarebbero certamente stati portati a conoscenza del comandante di reparto e dell'autorità dirigente; ha, infatti, precisato che i diari clinici dei detenuti riportano tutte le segnalazioni – regolarmente annotate dal personale medico ed infermieristico dell'istituto – relative a colluttazioni e perdite di sangue, mentre le visite mediche effettuate non hanno evidenziato, nel caso specifico, segni di lesioni o di percosse e, quindi, la sussistenza di responsabilità di terzi.

Per quanto concerne l'ubicazione dei detenuti, ha, peraltro, fatto presente che la casa circondariale di Vicenza dispone di 4 sezioni, nessuna delle quali appositamente istituita per i detenuti affetti da AIDS, con 25 camere singole per ciascuna, di un reparto infermeria con 10 camere e di un reparto isolamento con 4 camere; essendo una sezione utilizzata per i detenuti ad alta sicurezza, il grosso della popolazione detenuta è allocato in sole 3 sezioni, cosicché, in periodi di affollamento, si può verificare che alcune camere ospitino 3 persone. Inoltre ha ricordato che, in occasione dell'episodio cui si fa riferimento, l'istituto ospitava 216 detenuti ed ogni sezione comune, delle 3 disponibili, ne ospitava più di 50.

Quanto alla separazione dei detenuti, ha riferito che la direzione applica una separazione, nel rispetto dell'articolo 14 dell'ordinamento penitenziario, in base alla diversa posizione giuridica degli stessi, in quanto il personale operante non è a conoscenza di eventuali sindromi

morbose; ciò che favorisce il rispetto del diritto alla *privacy* finalizzato anche ad evitare la ghettizzazione degli ospiti.

Dell'asserita esistenza di squadre punitive il magistrato di sorveglianza di Verona, interpellato in merito, ha riferito che i detenuti, nel corso dei colloqui, non hanno mai fatto alcun cenno; parimenti il direttore dell'istituto ha comunicato di non aver mai accertato l'esistenza di squadre punitive o avuto motivo di sospettarne l'esistenza.

Si segnala, infine, che lo stesso direttore è impegnato a sensibilizzare, in massimo grado, tutto il personale, anche in occasione di conferenze di servizio, affinché svolga con impegno e zelo i propri compiti.

Ad ogni modo si assicura che questo Ministero segue con particolare attenzione le varie problematiche che investono il rilevante profilo del controllo e del trattamento dei detenuti, il quale, da un lato, riflette, più di ogni altro, l'indice del grado di civiltà che contrassegna uno Stato di diritto, e, dall'altro, costituisce l'ambito entro il quale ogni iniziativa volta a dare dignità alla vita carceraria si prospetta irrinunciabile.

Il Ministro della difesa
DILIBERTO

(29 marzo 2000)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da oltre due anni l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) segnala alle autorità amministrative e politiche del Dicastero della giustizia le gravi carenze riscontrate nel servizio relazioni sindacali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e comprovabili dal mancato riscontro di centinaia di missive su problematiche rilevanti, attinenti istituti, provveditorati regionali e la stessa amministrazione centrale;

che oltre al mancato diretto riscontro di tali missive quale caratteristica del servizio stesso si evidenziano lungaggini burocratiche nel servizio legate all'«abitudine» di inoltrare missive esclusivamente interlocutorie agli organi centrali e periferici interessati dal problema sollevato dalle organizzazioni sindacali il cui *iter* richiede mesi e mesi di attesa;

che i problemi sollevati ed a cui non sembra volersi dare riscontro e soluzione rientrano pienamente nei criteri e nelle modalità di rapporto tra le parti come prevede la vigente normativa per ciò che attiene:

le modalità di attuazione in sede periferica e di provveditorato regionale dell'articolo 25, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, oggi articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

le modalità di attuazione dell'accordo quadro nazionale del 24 luglio 1996;

le modalità di predisposizione in sede periferica dei turni di servizio, dell'assegnazione al personale dei turni notturni e festivi, di fruizione o di mancata fruizione dei riposi settimanali e del congedo;

le modalità di assegnazione (spesso estremamente discrezionale) in sede periferica del monte-ore straordinari o di individuazione delle unità aventi diritto all'attribuzione dell'indennità di presenza esterna (*ex* articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995);

le modalità di fruizione per il personale della mensa obbligatoria di servizio *ex lege* n. 203 del 1989;

che tale errato comportamento in sede di amministrazione centrale, oltre che arrecare nocumento alla funzionalità dei servizi penitenziari, incide negativamente sul già disastrato rapporto tra le varie categorie di personale ed incrementa tensioni per la costante necessità di porre in essere iniziative di protesta, oltre che, come di sovente avviene, di adire vie legali ed autorità esterne per la risoluzione di dette problematiche,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere per sanare tali problemi e per la completa riorganizzazione di un settore dell'amministrazione penitenziaria fino ad oggi scarsamente considerato o, peggio, non rivolto al raggiungimento di effettivi risultati per manifesta improvvisazione.

(4-17369)

(30 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale. In particolare, si deve evidenziare che con provvedimento del 22 dicembre 1999 la gestione del servizio per le relazioni sindacali è stata attribuita all'Ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Data l'immediata esecutività del provvedimento, tale Ufficio ha provveduto a gettare le prime basi per una organizzazione, seppur approssimativa, di detto servizio attraverso l'individuazione dell'unità operativa e del funzionario ad essa preposto, con riserva di disciplinare in maniera più puntuale le modalità di svolgimento dell'incarico ricevuto.

Considerata la portata dell'innovazione, l'articolazione ministeriale interessata ha manifestato la volontà di perfezionare la gestione del servizio per le relazioni sindacali con la proficua collaborazione della controparte sindacale.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(31 marzo 2000)

CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con nota del 2 dicembre 1998, protocollo n. 167 del 1998, il coordinamento provinciale della polizia penitenziaria di Agrigento della FPI-CISL, nella persona del suo responsabile Condello Antonino, segnalava al direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Alessandro Margara, al vicedirettore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Paolo Mancuso, al prefetto di Agrigento, dottor Giosuè Marino, ed al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria di Palermo quanto segue:

«Dopo i clamori successivi ai tragici fatti del 17 novembre scorso, alla visita di codeste autorità nella struttura carceraria di Agrigento, alla conseguente constatazione delle gravi difficoltà in cui operano i lavoratori della predetta casa circondariale, alle ripetute note di questa organizzazione sindacale ed all'incontro avuto in data 13 novembre scorso, il silenzio più assoluto caratterizza la predetta struttura.

Il personale che direttamente a codeste autorità aveva rappresentato l'esigenza di una figura direttiva non *part-time* ma a tempo pieno, specie dopo quei tragici fatti, ancora oggi non vede un concreto riscontro alle aspettative rappresentate.

Tutto ciò ci preoccupa fortemente, in quanto 'il vuoto istituzionale" venutosi a creare fa sì che il predetto personale pur adoperandosi, come sempre, con abnegazione e senso del dovere, senta fortemente l'assenza di una figura che possa determinare, organizzare, programmare ed essere anche e soprattutto punto di riferimento.

Siamo fortemente convinti che una così importante struttura di difesa della legalità in un territorio ad alto indice di criminalità organizzata necessiti di una figura direttiva 'a tempo pieno" e non bisettimanale.

Pertanto, si ribadisce ancora una volta a codeste autorità la necessità di colmare in tempi brevissimi l'assenza di tutte quelle figure per superare 'l'anonimo abbandono" in cui in atto versa la predetta casa circondariale.

Il coordinamento nazionale cui la presente è diretta per conoscenza è invitato a far proprie le problematiche dell'istituto di Agrigento, a farsene carico direttamente presso il DAP per l'urgente soluzione della grave problematica»;

che le organizzazioni sindacali CISL, SINAPPE, OSAPP, SIALPE, UNSA-SAG e UGL, con nota del 5 novembre 1998 a prima firma del signor Condello Antonino, segnalavano quanto segue:

«Da più di un anno, l'organizzazione, il lavoro e le dinamiche della casa circondariale di Agrigento sono stati oggetto di ripetute visite ispettive sia dell'autorità regionale che di quella del Dipartimento.

Da più di un anno alcune sigle sindacali (Seppie e CGIL) disertano sistematicamente il tavolo degli incontri e delle trattative di posto di lavoro. Da tempo un sovrintendente di polizia penitenziaria, come ampiamente riportato sui giornali, unitamente ad un ispettore operante nella predetta casa circondariale, sono stati sospesi dal servizio perchè indi-

ziati e rinviati a giudizio per 'procurato allarme" il primo e per 'istigazione a delinquere" il secondo.

Da qualche tempo, un altro ispettore in servizio effettivo nell'istituto di cui sopra (responsabile provinciale del SAPPe) è stato 'distaccato", a sua domanda, a prestare il proprio servizio – di cui non si intravedono le funzioni e le finalità – al CSA di Agrigento.

Da qualche settimana, il direttore della predetta casa circondariale, per motivi presumibilmente di opportunità o similari, è stato distaccato all'istituto per minorenni di Palermo.

Tutto ciò sono fatti che alla stragrande maggioranza degli addetti ai lavori del predetto istituto non passano come fatti di quotidiana e normale routine. Non volendo entrare nel merito degli avvenimenti, perchè non oggetto di interesse sindacale ma più specificatamente, come pare, della locale procura della Repubblica, sentiamo forte l'esigenza e il dovere, a nome dei tesserati e dei tantissimi altri operatori del predetto istituto, di chiedere: cosa sta succedendo? In quale sicurezza operare il personale? Chi lo tutela?

Ci chiediamo: perchè l'amministrazione interviene e provvede a trasferire chi denunzia?

Tutto ciò perchè anche noi abbiamo subito «interrogatori» sia dai funzionari dell'ufficio ispettivo del Dipartimento, sia dagli ufficiali di polizia giudiziaria del nucleo operativo della procura della repubblica presso il tribunale di Agrigento; perchè ci siamo fatti una idea di quello che è successo al NTP; perchè ci siamo fatti convinti, ma non meravigliati, di certo modo di essere e fare sindacato da parte delle organizzazioni sindacali o presunte tali e delle coperture che le stesse hanno «là dove si puote».

Ma come soggetto sindacale non possiamo lasciarci condizionare dal 'vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non di mandare" come dice il sommo poeta; abbiamo il diritto ed il sacrosanto dovere di tutelare i lavoratori, altrimenti abbiamo semplicemente fallito su tutta la linea.

Naturalmente, non intendiamo entrare nel merito delle oggettive gravi situazioni che da tempo sono al vaglio della magistratura argentina, del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico presso la prefettura di questa città e certamente anche all'attenzione del Dipartimento che, nonostante tutto, considerata la stasi operativa e decisionale (nel tal caso se strumentale e di copertura, sarebbe criminale), ci lascia perplessi ed esterrefatti nello stesso tempo.

A noi interessa rappresentare, come abbiamo sempre fatto, la scarsa tranquillità psicologica in cui operano i lavoratori della struttura penitenziaria di Agrigento.

Considerato che il DAP, in tutta questa ridda di voci, di gravi provvedimenti e di ibrida posizione, non ha sentito l'esigenza o più precisamente il dovere di stare al fianco dei lavoratori del predetto istituto e mostrare loro sicurezza e sostegno, Vi chiediamo un intervento diretto al Ministro della giustizia o a chi riterrete più opportuno, al fine di rap-

presentare il disagio in cui versa il personale della polizia penitenziaria di Agrigento e per conoscere quali provvedimenti sono *in nuce* per i gravi fatti avvenuti e per quelli che sono oggetto di attenzione degli inquirenti per l'istituto suddetto, escludendo, naturalmente per ovvi motivi, quelli giudiziari. Non vogliamo essere i difensori o i paladini di nessuna delle parti in conflitto, ma solo esclusivamente di quanti, «onesti lavoratori», sono quotidianamente in prima linea chiamati ad adempiere il proprio dovere ed i propri compiti istituzionali.

Chiediamo come organizzazioni sindacali che le responsabilità, non importa da quale parte esse stiano, vengano giustamente perseguite con provvedimenti idonei ed opportuni e non «coperte con l'etichetta della ragion di Stato» o tanto meno della impunità ed inamovibilità sindacale, perchè in questa terra, culla della illegalità mafiosa e dove l'*humus* culturale che l'alimenta non conosce confini, personaggi e ceti sociali, chi opera in un settore così delicato ed importante hanno il diritto di sentire al loro fianco le istituzioni e lo Stato in primo luogo, perchè alla fine la ragione vinca sulle illazioni, sulle strumentalizzazioni e sulla illegalità.

Vi chiediamo, pertanto, un «fattivo» intervento, rappresentandoVi anche il fatto che le coperture politiche hanno spinto il DAP ad allontanare il direttore e non i responsabili dei gravi fatti che vanno ben oltre ogni immaginazione»;

che il sindacato nazionale SiNAPPe con nota, firmata dal signor Roberto Sanitini, n. 3218/98/M del 17 dicembre 1998, segnalava al vicedirettore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di Roma, consigliere Paolo Mancuso, ed al capo del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di Roma, dottor Emilio di Somma, quanto segue:

«Questa organizzazione sindacale prende atto, seppur non in indirizzo, della nota a margine indicata rappresentando che la dottoressa Laura Brancato riveste la carica di presidente dell'organizzazione sindacale SiNAPPe.

Alla luce del contenuto della missiva succitata, questa organizzazione sindacale sottolinea la pretestuosa mancanza di informazione e della preventiva richiesta di nulla-osta a questa organizzazione sindacale, così come disciplinato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, per l'invio in missione continuativa della dottoressa Brancato presso la scuola di formazione ed aggiornamento del personale di via di Brava in Roma.

La scrivente si riserva di adottare idonee misure ove si decidesse di effettuare il predetto spostamento»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga estremamente preoccupante la situazione di «vuoto istituzionale» che si è venuta a creare in una così importante struttura di difesa della legalità del territorio ad alto indice di criminalità organizzata;

se non si ritenga estremamente necessaria una figura direttiva «a tempo pieno» e non *part-time*, rimanendo inspiegabile allo stato l'allontanamento della direttrice dottoressa Laura Brancato;

quali provvedimenti si intenda adottare con la urgenza che il caso richiede, al fine di ovviare, quindi, alla gravissima situazione in cui versa la casa circondariale di Agrigento.

(4-13482)

(19 dicembre 1998)

RISPOSTA. – In relazione alla situazione di accesa conflittualità determinatasi all'interno della casa circondariale di Agrigento, segnalata anche dalla locale prefettura, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha avviato, nell'ottobre del 1997, un accertamento ispettivo all'esito del quale, pur ridimensionate le ragioni di preoccupato allarme da taluno evidenziate ed esclusa comunque l'esistenza di pericolo per la sicurezza dell'istituto, veniva rilevato un acuto stato di tensione fra esponenti delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, direzione del carcere e alcuni sottufficiali del Corpo, originato, a parere unanime degli ispettori, più che da problematiche oggettive della struttura, da irrisolti profili di incompatibilità personale.

Atteso quanto sopra la commissione ispettiva, al fine di evitare l'ulteriore aggravarsi della situazione di conflittualità in atto, suggeriva alcuni interventi immediati nei confronti dei soggetti il cui comportamento aveva maggiormente compromesso il regolare svolgimento delle attività di istituto e la cui permanenza in sede avrebbe potuto rendere ancor più difficile una situazione già precaria. La stessa commissione sollecitava altresì l'esame della questione relativa all'avvicendamento nella direzione dell'istituto, ciò non tanto per un giudizio di inidoneità sull'operato dell'attuale responsabile di esso, quanto per la opportunità di assicurare una direzione più forte e autorevole e comunque non coinvolta nella difficile situazione determinatasi all'interno della struttura.

Sulla base di tali dati il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per avviare a soluzione i problemi sopra evidenziati e per restituire la necessaria serenità all'ambiente, disponeva l'immediato distacco presso altre sedi di due ispettori del Corpo e la sospensione dal servizio di un vice sovrintendente, coinvolto in un procedimento penale.

Quanto poi al direttore, dottoressa Brancato, considerato che la sua permanenza presso l'istituto di Agrigento avrebbe potuto obiettivamente pregiudicare il recupero di un clima sereno e collaborativo all'interno di esso, se ne riteneva opportuno l'invio in missione continuativa a Roma presso la Scuola di formazione e aggiornamento del personale, nelle more di un eventuale trasferimento per incompatibilità ambientale.

Senonchè il sindacato Si.Na.Ppe, sull'assunto che la Brancato ne era stata eletta presidente, ha impugnato il provvedimento di missione avanti al giudice del lavoro, eccependo la mancata richiesta del nulla

osta previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995.

Nel frattempo l'amministrazione, per assicurare la direzione dell'istituto, ha inviato, in un primo momento, in missione temporanea ad Agrigento il dottor Tessitore, per due giorni alla settimana, invitando contestualmente i possibili interessati a manifestare la disponibilità al trasferimento, presso tale struttura, con funzioni di direttore titolare, nel caso di destinazione della dottoressa Brancato ad altro incarico.

Successivamente, nel mese di gennaio 1999, lo stesso Dipartimento ha disposto che presso la casa circondariale di Agrigento si recasse in missione continuativa il dottor Galati.

Va anche segnalato che l'amministrazione ha tentato di pervenire ad una soluzione concordata del contenzioso apertosi con la dottoressa Brancato, individuando a tal fine, dopo aver sentito l'interessata, la sede di lavoro del provveditorato regionale di Palermo, che si riteneva potesse essere di suo gradimento.

Senonchè il relativo decreto di trasferimento è stato impugnato dalla dipendente che ha anche chiesto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, la reintegrazione nelle funzioni di direttore della casa circondariale di Agrigento.

Su tale istanza il giudice del lavoro si è pronunciato il 20 agosto 1999 con ordinanza di reintegrazione della ricorrente nel posto già ricoperto e il tentativo di conciliazione successivamente svoltosi dinanzi all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha dato esito negativo. Il giudizio deve quindi essere riassunto per il merito avanti al giudice competente.

In conclusione la casa circondariale di Agrigento è tuttora diretta dalla dottoressa Laura Brancato e la situazione all'interno di essa non presenta particolari problemi così come riferito dalla procura generale di Palermo.

Il Ministero continuerà ovviamente a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda al fine di mantenere all'interno della predetta struttura un clima di collaborazione e serenità, riservandosi l'adozione di ogni provvedimento che l'evoluzione della situazione dovesse rendere necessario o opportuno per il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(31 marzo 2000)

CORTELLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 15 febbraio 1996, protocollo n. 17200945, il dottor Eugenio Ubertazzi veniva nominato, quale vinci-

tore di pubblico concorso, segretario generale titolare presso il comune di Casale Monferrato di classe 1 B;

che con nota n. 74/10603 comunicata al dottor Ubertazzi solo in data 12 maggio 1998 il sindaco del comune di Casale Monferrato avviava la procedura di sostituzione del segretario comunale sulla base della legge n. 127 del 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, nonchè della delibera del collegio di amministrazione dell'agenzia dei segretari comunali in data 5 marzo 1998;

che con decreto n. 18 in data 29 maggio 1998 il sindaco del comune di Casale Monferrato nominava il nuovo segretario;

che la nomina a segretario comunale di Casale Monferrato, appartenente alla classe 1 B e II, riguardava un funzionario privo della qualifica di segretario generale;

che con ordinanze in data 16 dicembre 1998, n. 2184/98, 2185/98 e n. 2189/98 il Consiglio di Stato, sezione IV, sospendeva l'esecuzione di tutti i provvedimenti di sostituzione del segretario comunale e, in ottemperanza ai predetti provvedimenti, il dottor Eugenio Ubertazzi riprendeva servizio presso il predetto comune di Casale Monferrato;

che con decreto n. 14 in data 30 marzo 1999 il sindaco del comune di Casale Monferrato, nonostante il congelamento di tutti gli atti *de quibus* disposto dal Consiglio di Stato con le ordinanze succitate, sulla base del sopravvenuto decreto-legge n. 8 del 1999 convertito dalla legge n. 75 del 1999, disponeva l'immediata cessazione dall'esercizio delle funzioni segretariali del dottor Ubertazzi;

che inoltre, con decreto n. 15 in data 31 marzo 1999, il sindaco di Casale Monferrato disponeva l'immediata ripresa delle funzioni di segretario comunale presso tale ente del nuovo segretario già nominato con atto sospeso dal Consiglio di Stato;

che dunque il sindaco decideva nella palese inosservanza delle disposizioni dell'autorità giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Governo, nelle persone dei Ministri in indirizzo, intenda intervenire, *ex* articolo 2, comma 3, lettera *p)*, della legge n. 400 del 1988, ed annullare d'ufficio i decreti del sindaco di Casale Monferrato n. 14 in data 30 marzo 1999 e n. 15 in data 31 marzo 1999 e in caso negativo, per quali motivi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno emanare circolari che chiariscano ai sindaci il reale significato della normativa sopravvenuta onde evitare il verificarsi di altri fatti del genere;

se non ritengano opportuno sollecitare la revisione del titolo del decreto-legge n. 8 del 1999 come convertito dalla legge n. 75 del 1999, stante la portata del tutto innovativa dei precetti ivi contenuti.

(4-15175)

(11 maggio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sulla vicenda che ha interessato il dottor Eugenio Ubertazzi, segretario generale del comune di Casale Monferrato, la competente Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha fatto presente che non sussistono elementi per l'annullamento degli atti posti in essere dal sindaco di Casale Monferrato, anche tenuto conto della pendenza di ricorsi giurisdizionali, avverso quegli stessi provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 marzo 2000)

CORTELLONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze, della giustizia, e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che in data 16 aprile 1997 l'allora consigliere comunale presso il comune di Carpi (Modena), signor Orazio Vignoli, inoltrava alla procura generale presso la Corte dei conti di Roma e ai Ministri in indirizzo un esposto-denuncia a mezzo del quale notiziava che, come in altri numerosi comuni d'Italia, anche presso l'amministrazione comunale di Carpi il gettone di presenza per i membri delle commissioni elettoriali circondariali, stabilito in lire 3.000 ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 e della legge n. 417 del 1967, era stato elevato quantificandolo nello stesso importo dei gettoni corrisposti ai membri del consiglio comunale;

che in forza della legge n. 816 del 1985, con la quale i comuni venivano legittimati ad elevare i compensi per i membri delle proprie commissioni, una pluralità di amministrazioni comunali provvedeva ad elevare anche i compensi delle commissioni elettorali circondariali, nonostante queste ultime non avessero natura di commissioni comunali, così come confermato altresì dal Ministero dell'interno a mezzo della circolare n. 2600/86 e della risoluzione 7 giugno 1995, protocollo n. 095-03857 e seguenti, documenti questi ultimi con i quali veniva sottolineata la natura delle commissioni elettorali circondariali quali organi dello Stato centrale con competenza esclusiva di quest'ultimo a provvedere alla fissazione dei compensi ai membri;

che non risulta allo scrivente che i Coreco abbiano mai sollevato contestazione di legittimità alle delibere comunali con cui venivano elevati i compensi per le commissioni elettorali circondariali, tant'è che a far data dal 1985 i comuni hanno erogato somme di denaro molto più elevate rispetto a quanto previsto dalla legge n. 417 del 1967;

che l'esposto-denuncia *de quo* veniva trasmesso per competenza alla procura presso la Corte dei conti di Bologna la quale ultima, secon-

do quanto noto, ha dato corso ad indagini limitatamente al comune di Carpi e, in generale, nel solo circondario della provincia di Modena;

che a seguito delle indagini relative qualche comune della provincia di Modena, sede di commissioni elettorali circondariali, provvide a bloccare la corresponsione dei compensi alle suddette commissioni;

che con legge n. 120 del 1999 il compenso per la partecipazione alle commissioni elettorali circondariali è stato elevato ad un massimo di lire 60.000; nella norma *de quo* nulla risulta indicato in modo espresso circa i soggetti legittimati a stabilire l'entità dei gettoni per le commissioni elettorali circondariali;

che allo stato non risulta essere stato emanato alcun provvedimento volto al recupero delle somme indebitamente corrisposte dai comuni ai membri delle commissioni elettorali circondariali,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbiano assunto i Ministri in indirizzo al fine di verificare l'operato dei consigli comunali, dei Coreco e degli altri organi coinvolti della vicenda *de quo*;

se siano in corso, ad opera della magistratura contabile, indagini su tutto il territorio nazionale onde verificare l'operato in materia di tutti gli enti e organi coinvolti e in caso negativo, se i Ministri in indirizzo, secondo quanto di loro competenza, intendano sollecitare l'operato della Corte dei conti; in caso affermativo, quali siano le risultanze d'indagine della magistratura contabile;

se i Ministri in indirizzo intendano procedere al recupero delle somme di denaro indebitamente corrisposte e percepite a tale titolo da vari soggetti, ancor più considerando che, vista la denuncia succitata risalente al 1997, le annualità recuperabili vanno via via diminuendo;

se non ritengano opportuno istituire una commissione di inchiesta amministrativa e/o predisporre apposite indagini al fine di verificare la sussistenza di eventuali responsabilità individuali nella vicenda *de quo* e al fine di verificare l'operato delle istituzioni nel periodo antecedente la sporta denuncia *de quo*;

se, data la lettera dell'articolo 10 della legge n. 120 del 1999, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno proporre provvedimenti volti a chiarire il soggetto competente alla determinazione dei compensi, altresì considerato che a tutt'oggi alcuni comuni stanno intervenendo a mezzo di deliberazioni consiliari e/o di giunta e di provvedimenti volti a riformare, sotto il profilo sostanziale, l'istituto.

(4-16827)

(20 ottobre 1999)

RISPOSTA. – L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, disponeva che «ai componenti della commissione elettorale circondariale è concessa, oltre al rimborso delle spese di

viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato».

Tale misura era fissata in lire 3.000 lorde della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Nonostante l'esiguità del compenso, questo Ministero, nel dare riscontro ai numerosi quesiti posti al riguardo dalle prefetture, ha sempre precisato che l'entità dello stesso doveva ritenersi immutata.

Ciò in quanto, essendo le commissioni di cui trattasi organi dello Stato, ai relativi componenti andava applicata la normativa statale, sia per quanto riguarda la corresponsione del gettone di presenza (legge 5 giugno 1967, n. 417), sia per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni).

Pertanto, non potevano trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1985, n. 816 (ora modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265), concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, che ha per destinatari nel suo complesso esclusivamente gli amministratori degli enti locali e non si riferisce in alcun punto a membri di organi dello Stato.

Anche il Consiglio di Stato – sezione I, con parere emesso nell'adunanza del 14 febbraio 1996 su ricorso prodotto in via straordinaria al Presidente della Repubblica, avverso un provvedimento regionale di controllo, con il quale era stata annullata una deliberazione comunale di elevazione della somma sopra indicata, ritenne che «i comuni non possono interferire sull'operato delle commissioni e, pertanto, non possono integrare con proprie disposizioni, aventi rango inferiore a quello legislativo, le norme che regolano l'attività delle commissioni. Tra queste rientra certamente la determinazione della misura dei compensi, in quanto regolata dalla legge».

La questione dell'entità dei compensi spettanti alle commissioni circondariali è stata riferita alla procura generale della Corte dei conti.

Il problema dell'adeguamento dei suddetti gettoni di presenza ha trovato definitiva soluzione con la legge 30 aprile 1999, n. 120, che, all'articolo 10, ha sostituito il citato articolo 24 del testo unico n. 223 del 1967, disponendo che «a ciascun componente ed al segretario della commissione può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato» e ai successivi commi che tale gettone «è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

Circa l'individuazione dell'autorità competente alla determinazione del suddetto adeguamento, si ritiene che tale competenza sia da riscon-

trare in capo al comune in cui ha sede la commissione, che dovrà, comunque, concordare con gli altri comuni del circondario il provvedimento in questione attraverso le modalità procedimentali che ritenga più opportune, atteso che l'articolo 62, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, prevede espressamente che le spese per il funzionamento delle commissioni e sottocommissioni circondariali gravano sul bilancio di ciascun comune compreso nella circoscrizione del circondario giudiziario con riparto da effettuarsi in base alla rispettiva popolazione elettorale.

L'adozione dei relativi atti deliberativi si ritiene debba spettare al consiglio comunale e ciò sia in analogia a quanto previsto dal comma 11 della legge n. 265 del 1999 che demanda alla competenza di tale organo l'incremento dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione a commissioni, sia in attuazione del disposto dell'articolo 32, lettera *l)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che riserva al consiglio la competenza per la deliberazione di «spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 marzo 2000)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che in data 20 ottobre 1998 il professor Franco Chimenti, vicepresidente della FIG (Federazione italiana golf) si è irrevocabilmente dimesso dall'incarico di consigliere federale a seguito del ricevimento della lettera del presidente della FIG del 14 ottobre 1998 riguardante la situazione finanziaria della Federazione;

che in tale lettera di dimissioni il professor Chimenti si dichiara «pesantemente critico» in ordine al piano costi di lire 4 miliardi più IVA per la campagna promozionale golf, rilevando che, a fronte di tale gravoso impegno finanziario, i circoli golf sono «totalmente impreparati» e lamentano disinformazione totale sul progetto, dichiarandosi «non pronti a svolgere un ruolo proficuo» mandando così a vuoto un'operazione finanziaria imponente per i mezzi della Federazione;

considerato:

che il professor Chimenti lamenta altresì di «essere stato sostanzialmente esautorato dalle funzioni e dagli incarichi attribuitigli», testualmente dichiarando «pur essendo il referente di tutta l'attività promozionale della FIG, di essere stato escluso dalle commissioni preposte agli appalti riguardanti la consulenza dell'ASTRA srl e la promozione affidata alla B Comunication»;

che da tali dichiarazioni sembrano emergere sorprendenti modalità di conduzione della Federazione italiana golf e criteri di gestione del pubblico denaro meritevoli di approfondimento,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno istituire una commissione d'inchiesta sull'attività amministrativa della FIG sul modello della Commissione Grosso per la Federcalcio in riferimento al *doping*.

(4-12901)

(3 novembre 1998)

RISPOSTA. – La Federazione italiana golf ha rilevato che le perplessità espresse dal professor Chimenti, in merito ad una non tranquillizzante situazione finanziaria della Federazione sono infondate in quanto lo stesso avrebbe male interpretato l'informativa di bilancio inviata dal presidente ai membri del consiglio federale, con la quale – anche a seguito dell'invito del CONI a ridurre le spese, in conseguenza della flessione delle entrate per i minori introiti dei concorsi pronostici – si intendeva sensibilizzare i consiglieri circa la situazione finanziaria senza creare eccessivi allarmismi poiché la situazione economica della Federazione risultava sotto controllo.

La Federgolf ha precisato che l'impegno di spesa per la campagna di promozione triennale di cui alla delibera del consiglio federale n. 75 del 19 ottobre 1998, approvata all'unanimità e senza riserve con la presenza del vicepresidente Chimenti, ammonta a lire 3.333.333.334 + IVA (4 miliardi IVA compresa e non esclusa). Tale decisione di investimento è stata illustrata in numerose riunioni di consulta degli organi periferici e in due assemblee di presidenti di circoli; inoltre il lancio della campagna è stato preceduto da varie comunicazioni informative ai club; pertanto alla FIG non risulta che i circoli fossero totalmente impreparati e disinformati sul progetto.

In ordine alle lamentele del professor Chimenti di «essere stato escluso dalle commissioni preposte agli appalti riguardanti la consulenza dell'Astra srl e la promozione affidata alla B Comunication, pur nella sua qualità di referente dell'attività promozionale» la Federazione ha rappresentato che lo stesso si è reso volontariamente indisponibile per ogni commissione del settore della promozione.

La Federgolf ritiene non fondata l'affermazione secondo cui il professor Chimenti sia stato sostanzialmente esautorato dalle sue funzioni e dagli incarichi attribuiti, precisando che lo stesso a suo tempo ha partecipato, presso la sede dell'Astra a Milano, ad una riunione illustrativa del progetto di promozione, esprimendo apprezzamenti positivi per i lavori in corso.

La Federazione ha, infine, fatto presente che il collegio dei revisori dei conti, ritenendo rispettate le norme di legge ed il regolamento di amministrazione e contabilità, ha evidenziato l'equilibrio finanziario del-

l'ente negli esercizi 1998 e 1999, in virtù dell'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1997.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(21 marzo 2000)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la FIG (Federazione italiana golf) ha portato a termine un appalto-concorso per la promozione del golf che prevede un impegno triennale per complessivi 4 miliardi di lire oltre l'IVA;

che a tale appalto-concorso la FIG è pervenuta a seguito di una consulenza affidata all'ASTRA srl, con un costo a carico della FIG pari a lire 150 milioni;

che a tali impegni di spesa la FIG ha fatto fronte nonostante la necessità di ripianare il *deficit* causato dall'edizione dell'Open di primavera ammontante a circa un miliardo di lire;

che per gli impegni di spesa sopra enunciati la FIG si è trovata in gravi difficoltà economiche, come dichiarato recentemente dallo stesso presidente ai consiglieri federali, il quale affermava come alla data del 31 dicembre 1997 le riserve ammontassero a lire 4 miliardi e come si fossero ridotte a tre miliardi di lire per far fronte alle esigenze dell'Open;

che l'importo rimanente è stato poi impegnato per 2 miliardi di lire per la promozione suddetta;

considerato che rimaneva solo un miliardo per sostenere altre spese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di quanto citato in premessa;

se non intenda promuovere un'indagine per valutare se la FIG abbia tenuto, attraverso i propri rappresentanti legali, un comportamento conforme alle disposizioni di legge;

se non ritenga opportuno emanare apposite direttive affinchè vi sia una maggiore trasparenza nella gestione amministrativa e finanziaria della FIG;

se non intenda, a seguito di eventuali approfondimenti, intervenire direttamente per tutelare l'immagine dello sport italiano prendendo i provvedimenti del caso.

(4-12902)

(3 novembre 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione italiana golf, si fa presente quanto segue.

La FIG aveva indetto ed aggiudicato un appalto concorso per il servizio di gestione di una campagna di comunicazione triennale, come da delibere n. 75 del 19 marzo 1998 e n. 128 del 2 luglio 1998 adottate all'unanimità senza riserve, presente l'allora vicepresidente Chimenti. L'appalto, mirato alla promozione del golf, è stato preceduto da tre ricerche di mercato affidate, a seguito di gare a trattativa privata, alla società Astra, per un importo complessivo di lire 158.222.000 comprensivo di IVA + lire 24.000.000 comprensivo di IVA come compenso di consulenza *marketing*.

Per la Federgolf non risponde a verità l'affermazione che la stessa si sia trovata in gravi difficoltà economiche, in quanto anche l'affermazione conclusiva della comunicazione del presidente federale ai consiglieri in data 14 ottobre 1998 definiva la situazione ampiamente sotto controllo.

Premesso che l'avanzo di amministrazione contribuisce a costituire la parte attiva del bilancio federale e pertanto è sempre disponibile per essere impegnato, la FIG precisa che, una volta impegnati due miliardi dell'avanzo di amministrazione per coprire l'impegno di spesa della campagna promozionale triennale sino al 2000, l'avanzo stesso ammontava ancora a lire 1.000.000.000 per far fronte alle spese assieme alle altre entrate correnti del bilancio federale.

La Federgolf rappresenta che, per giungere all'importo di lire 4.000.000.000 (IVA compresa) in tre anni, sono stati impegnati rispettivamente un miliardo (IVA compresa) nel 1998 e un miliardo e 500 milioni (IVA compresa) nel 1999 e nel 2000, pari a circa il 15 per cento delle uscite del bilancio federale, escluse le partite di giro. Tale impegno sarebbe stato preso senza nulla togliere alle altre attività ed in particolare all'attività agonistica ed a quella di promozione giovanile.

La FIG afferma quindi che, per quanto di propria competenza, ha agito nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(21 marzo 2000)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il consiglio federale della FIG (Federazione italiana golf) ha assunto una delibera il 17 dicembre 1998 con la quale si indicava una trattativa privata per un importo di lire 55.000.000, onde consentire al presidente Livraghi di avere un automezzo a sua disposizione a Roma ed a Milano a spese della Federazione;

che il presidente Livraghi tiene in affitto per tutto l'anno una *suite* all'hotel Excelsior di via Veneto in Roma, a carico del bilancio federale, per la somma di lire 290.000 giornaliere;

che i consigli federali e le assemblee federali si tengono nei migliori alberghi d'Italia (ad esempio il Principe di Savoia di Milano), senza precise indicazioni dei costi effettivi sostenuti dalla Federazione per gli spostamenti e l'alloggio dei dirigenti federali e per il personale della Federazione;

che l'attività istituzionale della FIG potrebbe svolgersi a Roma, sede ufficiale della Federazione stessa, nei locali ampi e dignitosi di proprietà del CONI;

che le tessere d'onore rilasciate dalla FIG consentono illimitatamente l'accesso a tutti i club affiliati, senza pagamento del «green fee» (tassa per l'utilizzazione del campo), e sono utilizzate spesso da persone che non sono già iscritte ad un circolo del golf e comunque usufruiscono di servizi che non comportano alcun esborso di denaro, con evidente evasione fiscale,

si chiede di sapere:

se non si ritengano eccessive le spese annualmente sostenute dalla FIG per convegni, assemblee e riunioni;

se dal punto di vista fiscale, considerato il mancato introito per lo Stato, sia corretto non far pagare il «green fee» (tassa per l'utilizzazione del campo), e sono utilizzate spesso da persone che non sono già iscritte ad un circolo del golf e comunque usufruiscono di servizi che non comportano alcun esborso di denaro, con evidente evasione fiscale,

si chiede di sapere:

se non si ritengano eccessive le spese sostenute dalla FIG per gli spostamenti ed i soggiorni del presidente Livraghi;

a quanto ammontino le spese annualmente sostenute dalla FIG per convegni, assemblee e riunioni;

se dal punto di vista fiscale, considerato il mancato introito per lo Stato, sia corretto non far pagare il «green fee» ai tesserati d'onore;

se non sia il caso, per il futuro, di utilizzare le strutture del CONI in occasione di convegni, assemblee e riunioni.

(4-14401)

(9 marzo 1999)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, la Federgolf fa presente che il consiglio federale, con delibera n. 237/98 del 17 dicembre 1998, ha autorizzato una trattativa privata – importo massimo lire 55.000.000, IVA compresa, per il 1999 – per il servizio di trasporto per il presidente a Roma e Milano, nonché per i componenti del consiglio federale ed altri dirigenti in occasione delle loro trasferte a Roma dovute ad esigenze di istituto della FIG; pertanto la suddetta delibera

non è riferita esclusivamente al presidente federale. Al riguardo ritiene opportuno precisare che il dottor Livraghi risiede ad Osnago, che dista circa 40 chilometri dall'aeroporto di Linate.

La Federazione ha precisato altresì che, esclusivamente nei giorni di permanenza a Roma del presidente Livraghi per impegni federali o attinenti al consiglio nazionale dell'ente, di cui è componente, usufruisce della disponibilità di una camera singola presso l'Hotel Excelsior corrispondendo la somma convenzionata di lire 290.000 + IVA, inferiore al prezzo di listino.

La FIG ha ribadito che, ove possibile, le riunioni di consiglio federale ed assemblee si sono tenute presso i locali del CONI di Roma, ovvero usufruendo dell'ospitalità gratuita dei circoli di golf, e che ha utilizzato alberghi solo in talune occasioni.

È stato rappresentato che, benchè la sede federale si trovi a Roma, la maggioranza dei dirigenti e dei circoli di golf risiede al Nord e pertanto Milano risulta la località più facilmente accessibile alla maggioranza dei partecipanti alle riunioni del consiglio federale e alle assemblee.

La Federazione ha confermato che le tessere d'onore rilasciate in base alla circolare del 27 marzo 1998 consentono l'accesso a tutti i club affiliati illimitatamente, mentre l'uso degli impianti sportivi per un massimo di due giorni al mese per circolo è riservato ai titolari di tessere d'onore già tesserati federali. Non ritiene rispondente a verità che i possessori di tali tessere possano avere accesso illimitatamente ai campi di golf anche senza essere iscritti ad alcun circolo ed esclude anche che le prestazioni erogate dai circoli affiliati ai possessori di tessere d'onore costituiscano atti rilevanti ai fini fiscali, in quanto le prestazioni stesse sono erogate a titolo gratuito e quindi, mancando il corrispettivo, non si configura un mancato introito per l'erario.

La FIG ha affermato altresì che il presidente e quasi tutti i consiglieri federali hanno rinunziato a percepire gettoni di presenza e le indennità di missione spettanti ai componenti degli organi federali ed ha precisato che, negli anni 1997 e 1998, le spese per i viaggi e soggiorni del presidente federale sono quelle sottoindicate:

	1997 *(lire)*	1998 *(lire)*
alloggi a Roma Hotel Excelsior	23.157.900 (per 66 pernott. + piccola colazione)	25.019.674 (per 65 pernott. + piccola colazione)
alloggi in Italia fuori Roma	3.229.000	2.088.500
pasti	2.174.500	2.259.000
trasporti autonoleggio in Roma	13.504.910	15.455.220
trasporti autonoleggio in Milano	7.109.950	7.122.000
auto propria	4.360.175	7.469.101
biglietti aerei	10.297.700	12.474.500

e le spese sostenute per convegni, assemblee e riunioni ammontano rispettivamente:

	1997 *(lire)*	1998 *(lire)*
riunioni: sale e pasti in alberghi	4.673.500	3.145.000
pasti	7.655.800	6.604.000
assemblee: sale e pasti	29.942.000	–
convegni	6.673.000	–

È stato infine comunicato che il collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana golf, interpellato in merito, ha rappresentato, con apposita nota a firma del suo presidente, che per quanto di competenza condivide quanto esposto dalla FIG con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(21 marzo 2000)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la normativa di contrasto all'antiriciclaggio ed alla violazione della *privacy* ha imposto enormi ed abnormi adempimenti alle aziende di credito;

che le predette aziende di credito sono conseguentemente costrette ad inondare la propria clientela con richiesta di dati e notizie e dichiarazioni di consenso e diniego;

che gli adempimenti contabili ed amministrativi successivi e consegeunti comportano un costo così esagerato da appesantire sensibilmente il conto economico in cui equilibrio si realizza evidentemente con maggiori oneri a carico del cliente;

che nel rapporto «costi-benefici» queste leggi comportano un risultato notevolmente deficitario,

l'interrogante chiede di sapere se non si riavvisi l'opportunità di una notevole revisione delle norme sopracitate per snellire gli adempimenti degli istituti di credito e quindi i costi di gestione, per il cu contenimento le banche erano già notevolmente impegnate.

(4-12024)

(23 luglio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, nel quale si prospetta l'opportunità di una revisione della normativa antiriciclaggio e di tutela della *privacy*, che ha imposto enormi adempimenti alle aziende di credito, con conseguenti maggiori oneri a carico dei clienti, si fa presente quanto segue.

Gli adempimenti stabiliti a carico delle banche e degli intermediari finanziari in genere dalla legge 5 luglio 1999, n. 197, che consistono sostanzialmente nella identificazione della clientela, nella registrazione dei dati relativi alle operazioni compiute ed ai rapporti intrattenuti e nella segnalazione delle operazioni sospette, rappresentano gli strumenti indispensabili per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio.

Si tratta, del resto, di strumenti il cui impiego è stato previsto dalla direttiva n. 91/308 CEE ed, a livello ancora più allargato, dalle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) e perciò adottati da vari paesi per la comune lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

Di recente, con decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, gli stessi adempimenti sono stati estesi ad altre attività ritenute particolarmente esposte alle infiltrazioni della criminalità organizzata (recupero di crediti, trasporto di valori, agenzie di affari in mediazione immobiliare, esercizio di case d'asta, gestione di case da gioco, eccetera).

Si fa presente infine che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana; pertanto, gli oneri economici posti a carico delle imprese per consentire loro di adempiere agli obblighi che la legge n. 675 del 1996 pone a tutela dei dati personali e dunque, della sicurezza, libertà e dignità umana, appaiono legittimi e conformi alla graduazione di interessi operata a livello costituzionale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
MICHELI

(31 marzo 2000)

CUSIMANO, CALLEGARO, VALENTINO, VEGAS. – *Al Ministro delle giustizia.* – Premesso:

che l'attuale regolamento delle elezioni per gli organi statutari dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma assegna tutti i 18 posti nel consiglio dell'ordine alla lista che ottiene il 50,1 per cento dei voti, senza riservare alcun posto alla minoranza o alle minoranze;

che il voto viene espresso soltanto con una crocetta su una casella posta in alto sulla scheda elettorale in corrispondenza della lista prestampata dei candidati, con ciò intendendosi votati tutti i 18 nomi elencati, quindi «lista bloccata»;

che tale sistema appare in contrasto con le pur laconiche disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953 e ancor più con tutti i principi di rappresentatività delle minoranze universalmente riconosciuti in materia elettorale;

che in vista delle elezioni indette per il 12 dicembre prossimo, l'associazione «Polo professionale», un sindacato che alle ultime elezioni ha ottenuto circa il 33 per cento dei voti, ha chiesto al presidente dell'ordine di avere conoscenza della lista dei dottori commercialisti di Roma aventi diritto al voto (l'annuario è fermo al 6 aprile 1998) nonchè copia del verbale del consiglio dell'ordine con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni, ricevendone un pratico rifiuto dietro la messa in campo di ostacoli di vario genere;

che, in conseguenza di quanto sopra, l'associazione «Polo professionale» in data 8 novembre 1999 ha presentato formale richiesta, a firma del suo presidente, al Ministro della giustizia, quale organo di vigilanza e controllo sugli ordini professionali, per «il differimento delle indette elezioni per il tempo necessario a ristabilire condizioni sicuramente democratiche e improntate al principio della *par conditio* nonchè per la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1957, n. 1067,

gli interroganti chiedono di sapere quali determinazioni abbia preso il Ministro in indirizzo e le ragioni delle stesse.

(4-17332)

(25 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

In ordine al sistema di bloccaggio, si osserva che l'associazione Polo professionale, lamentando la mancata rappresentanza della lista presentata alle precedenti elezioni, sostanzialmente ha chiesto che il voto venisse assegnato alla lista e non ai candidati. Il 33 per cento raggiunto dalla suddetta associazione alla precedente tornata elettorale non ha consentito la rappresentanza del detto sindacato, in quanto lo scrutinio è avvenuto per singoli candidati e non per liste e, quindi, in linea con le disposizioni ordinamentali (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067), risultando eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Si evidenzia che l'articolo 3 del regolamento delle elezioni, approvato dal consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma in data 15 settembre 1999 – in cui viene ammessa la formazione di liste di candidati aventi un comune programma ed un comune riferimento –, è solo apparentemente in contrasto con l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica citato, posto che il successivo articolo 18 del regolamento dispone: «la manifestazione del voto potrà aver luogo anche

mediante cancellatura di nominativi di candidati di lista ed eventuale indicazione, in loro sostituzione, di altri eleggibili. Il voto potrà essere validamente espresso anche per candidati di liste diverse e, comunque, per quegli iscritti all'albo, non compresi in alcuna lista, ma in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinamento professionale. Il voto è comunque valido anche se i nominativi votati sono inferiori al numero dei consiglieri da eleggere».

Ne segue che le disposizioni del regolamento non appaiono in contrasto con l'ordinamento professionale, avendo solo semplificato le modalità di voto e non modificato il modello elettorale che rimane quello disciplinato dall'articolo 19 citato.

Risulta, infine, quanto alla censurata mancata risposta alle richieste di invio dell'albo aggiornato e di copia del verbale della seduta in cui è stato approvato il regolamento elettorale, che, in data 11 novembre 1999, l'albo aggiornato al 15 ottobre 1999 è stato inviato a tutti gli iscritti (e, quindi, in tempo utile per le prossime elezioni) e che il presidente dell'associazione Polo professionale ha ritirato presso l'ordine di Roma la copia del verbale della predetta seduta.

Per tutte le considerazioni sopra svolte, la competente articolazione ministeriale ha ritenuto di archiviare la formale richiesta, in data 8 novembre 1999, di differimento delle elezioni e di nomina di un commissario straordinario, e tale decisione, alla luce delle motivazioni addotte, non evidenzia profili che possano giustificare un orientamento diverso da quello assunto dalla struttura tecnica a ciò preposta.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(29 marzo 2000)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che gli organi d'informazione hanno di recente dedicato massimo risalto alla tragica vicenda del ventiquattrenne cagliaritano Aldo Scardella, tratto in arresto nel 1985 con l'imputazione di rapina, e, per disposizione di un allora giudice istruttore, tenuto in isolamento (senza che mai fosse interrogato) per sei mesi nelle carceri di Oristano e di Cagliari, ove il 2 luglio 1986, non riuscendo a superare la grave crisi di sconforto, si toglieva la vita impiccandosi;

che di recente risultava come altra persona fosse l'autore della rapina per la quale il giudice istruttore aveva disposto l'arresto e l'isolamento dello Scardella e che l'indagine nei confronti di quest'ultimo era stata compiuta in modo sbrigativo, illogico ed inammissibilmente approssimativo;

che secondo ripetitive voci, che l'interrogante non è in condizioni di accertare, lo stesso magistrato, con qualifica diversa ma con poteri di fatto invariati, in altre sedi di destinazione avrebbe reiterato comportamenti del tutto irrispettosi dei diritti dei cittadini, adottando provvedimenti di rilevante gravità senza neppure interrogare l'accusato,

si chiede di conoscere:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga urgente ed opportuno aprire un'approfondita indagine sul *curriculum* di carriera del magistrato in questione e sottoporre lo stesso ad appropriati accertamenti volti a stabilire se possegga le doti indispensabili minime di equilibrio per svolgere la funzione professionale affidatagli e se non incorra in crisi d'accanimento, determinanti vicende quali quelle sintetizzate e/o ipotizzate; le risultanze dell'indagine e degli accertamenti richiesti dovrebbero essere segnalate al Consiglio superiore della magistratura;

quali forme di risarcimento il Governo ritenga di disporre nei confronti della madre del giovane cagliaritano suicidatosi in carcere a causa del perverso comportamento del pubblico ministero responsabile dell'indagine;

se il Governo si renda conto che, nell'ipotesi in cui risultassero fondate le voci pervenute all'interrogante (che da parte sua nulla tralascerà per accertarle), il conservare al magistrato inquirente in questione i poteri di legge equivarrebbe ad un'immeritata menomazione del prestigio della magistratura tutta e ad un autentico rischio per la collettività con elevate probabilità di indesiderabili conseguenze, le cui responsabilità per lo meno morali – dopo quanto reso noto con il presente atto di sindacato ispettivo – ricadrebbero direttamente sul Presidente del Consiglio dei ministri e sui Ministri in indirizzo.

(4-11473)

(18 giugno 1998)

Risposta. – Il doloroso episodio concernente la scomparsa di Aldo Scardella offre un triste esempio di come le vicende giudiziarie possano, in qualche raro caso, determinare esiti tanto tragici, per colui che ne rimanga coinvolto, quanto inaspettati per la collettività.

Sarebbe, però, grave errore cedere, sulla base di reazioni del momento, all'insofferenza legata al sospetto che sul determinismo degli eventi possa aver pesato la negligenza altrui, se non altro per non veder soccombere il senso di fiducia che deve sorreggere l'impianto di una società civile, la cui evoluzione postula la valutazione meditata degli accadimenti.

Della vicenda in discorso non si è tralasciato di appurare la dinamica, sviluppatasi anche sul terreno di una indagine della magistratura volta alla verifica di eventuali responsabilità in capo ai magistrati che si sono occupati del procedimento a carico dello Scardella.

Dagli accertamenti effettuati in sede penale non sono tuttavia emersi elementi tali da rendere concreta l'ipotesi, tant'è che lo stesso ufficio inquirente ha chiesto ed ottenuto l'archiviazione del caso.

Va comunque fatto presente, per far completa chiarezza sulla vicenda, che, nei confronti dello Scardella, indagato, tra l'altro, per l'omicidio di Giovanni Battista Pinna, la procura di Cagliari ebbe ad emettere ordine di cattura, in data 29 dicembre 1985, in seguito confermato dal tribunale del riesame. Nel corso dell'istruttoria sommaria il pubblico ministero esaminò circa 40 testimoni e sentì l'indagato i giorni 7, 13, 22 e 28 gennaio nonché i giorni 3 e 7 febbraio del 1986. Proseguita l'istruzione del procedimento con rito formale, il giudice incaricato (diverso dal precedente) emise altro mandato di cattura, del pari confermato dal tribunale del riesame.

Successivamente al decesso dello Scardella i familiari del medesimo presentarono denuncia nei confronti dei magistrati inquirenti ed il relativo procedimento, aperto dalla procura della Repubblica di Roma ed all'esito del quale non è stato ravvisato alcun elemento significativo che potesse deporre per una qualche responsabilità dei magistrati predetti, ebbe l'epilogo di cui si è detto. Su tali basi questo Ministero non ha ritenuto di dover avviare alcuna iniziativa sul versante disciplinare.

Senza poter entrare nel merito circa la fondatezza delle voci, cui non è possibile accordare alcun peso, di cui vi è cenno nell'interrogazione, si fa rilevare che per ottenere la riparazione dell'errore giudiziario è onere dell'interessato promuovere la relativa procedura secondo le forme e modalità prescritte dal codice di procedura penale.

Va segnalato, inoltre, che il procedimento per l'omicidio del Pinna è in fase dibattimentale per due nominativi (diversi da quelli originariamente coinvolti con lo Scardella) ed in fase di indagini per altri.

Preme, infine, sottolineare che per la salvaguardia del prestigio della magistratura questo Ministero si sta impegnando, come è noto, su vari fronti, senza nel contempo venir meno al dovere di riflessione che taluni eventi, sempre presenti nei ricordi di ciascuno, richiedono e che devono indurre ad interventi mirati al fine di garantire in massimo grado a tutti i cittadini sicurezza e certezze.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(29 marzo 2000)

MACERATINI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 31 marzo 1998 l'interrogante ha presentato la seguente interrogazione:

«Premesso:

che sono giunte all'interrogante varie proteste con riferimento all'attività del sindaco di Comacchio, dottor Pierotti;

che la principale doglianza riguarda l'importo di lire 30 milioni per il disagio giovanile, regolarmente pervenuto in base allo stanziamento della Presidenza del Consiglio, e di cui non si fa menzione nel bilancio di previsione 1998-2000,

si chiede di conoscere quali siano in realtà i termini esatti della situazione e quali interventi, anche in via sostitutiva, il Governo intenda assumere per assicurare il massimo della chiarezza e della trasparenza alla attività dell'amministrazione del comune di Comacchio»;

che a tutt'oggi non è pervenuta nessuna risposta;

che peraltro il testo dell'interrogazione è stato trasmesso, tramite i carabinieri della stazione di Porto Garibaldi (Ferrara), alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ferrara,

si chiede di conoscere:

quale sia la reale situazione presso il comune di Comacchio e le ragioni per le quali il menzionato importo di lire 30 milioni per il disagio giovanile non sia menzionato nel bilancio di previsione di quel comune, nonostante che l'importo sia regolarmente pervenuto al destinatario;

quali attività abbia svolto in concreto l'autorità giudiziaria di Ferrara per fare luce su questa vicenda.

(4-16267)

(15 settembre 1999)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite è emerso che il contributo di lire 30.000.000, stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento degli affari sociali – al comune di Comacchio ai fini della realizzazione di un progetto per la prevenzione del disagio giovanile, risulta interamente erogato in esecuzione di due ordini di accreditamento disposti, nel corso dell'anno 1998, dalla tesoreria provinciale dello Stato di Ferrara.

Risulta pure che, a seguito di quanto segnalato con il presente atto parlamentare, è stato iscritto, con numero di ruolo generale n. 290 del 1998, un procedimento penale presso il tribunale di Ferrara.

Con delibera di giunta comunale il contributo di che trattasi è stato assegnato all'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Di esso non vi è menzione nel bilancio di previsione 1998-2000 in quanto rientra nella contabilità speciale, che si attua mediante apertura di credito del fondo statale presso la Banca d'Italia, per il quale periodicamente deve rendersi apposita rendicontazione.

Il comune di Comacchio ha, inoltre, precisato che il progetto è in corso di realizzazione e che tutta la documentazione è in possesso dell'ufficio di ragioneria e dell'assessorato alla pubblica istruzione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 marzo 2000)

MANFREDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il sistema dei trasferimenti erariali attualmente vigente è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», emanato in attuazione della delega prevista dalla legge n. 241 del 1992;

che il sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali è stato in seguito completamente riformulato dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante «Riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali»;

che il decreto di cui sopra, che avrebbe dovuto essere operativo a partire dal 1999 – contestualmente cioè all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo dell'IRAP) – entrerà in vigore il 1º gennaio 2000, ai sensi del provvedimento collegato alla manovra finanziaria pubblica 1999 (articolo 31, comma 40, della legge 23 dicembre 1998, n. 448);

constatato:

che i comuni italiani ricevono all'anno in media lire 495.000 per abitante mentre i comuni piemontesi annualmente ricevono lire 390.000 per abitante e in particolare alcuni comuni che hanno circa 6-7.000 abitanti ricevono all'anno ancora meno per abitante (ad esempio lire 323.000 per il comune di Cumiana, lire 282.000 per il comune di Bussoleno, lire 272.000 per il comune di Susa, lire 269.000 per il comune di Brandizzo, lire 141.000 per il comune di Buttigliera Alta);

che ciò potrebbe indurre i comuni ad un aumento dell'ICI o di altre imposte locali;

che risulta che il Governo abbia costituito un osservatorio per analizzare ulteriormente tale esigenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se la costituzione dell'osservatorio preluda ad un ulteriore slittamento della revisione delle aliquote dei trasferimenti erariali ai comuni;

quali siano i criteri e i dati effettivi conseguenti alla revisione prevista dal citato decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

(4-15251)

(19 maggio 1999)

RISPOSTA. – In virtù delle norme previste nell'ancora vigente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali», spetta agli enti sottodotati un contributo integrativo. In particolare i comuni segnalati, che sono in una situazione di sottodatazione rispetto alla media nazionale, hanno ricevuto i contributi integrativi per gli anni 1998 e 1999 di cui alla seguente tabella:

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENTI SOTTODOTATI

COMUNE	1998	1999	TOTALE
Cumiana	34.029.041	79.826.109	113.855.150
Bussoleno	49.059.467	114.152.506	163.211.973
Susa	40.611.953	92.320.208	132.932.161
Brandizzo	20.512.428	47.318.420	67.830.848
Buttigliera Alta	57.295.177	127.651.624	184.946.801

Quanto alle specifiche richieste contemplate nell'atto parlamentare, si rileva che l'attività dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali è ora indirizzata soprattutto agli studi finalizzati alla concreta attuazione dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla delega legislativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

È prevista infatti una delega legislativa che stabilisce la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione dell'IRPEF non facoltativa. È stato fissato che tale perequazione deve basarsi su quote capitarie che dovranno essere definite in relazione alle situazioni e caratteristiche territoriali demografiche e infrastrutturali, nonchè alle situazioni economiche e sociali. Per un periodo transitorio tale perequazione sarà effettuata anche in funzione dei trasferimenti storici.

Lo studio intrapreso da parte dell'Osservatorio mira, tra l'altro, come richiesto dalla delega, ad eliminare le esistenti sperequazioni sulle quantificazioni dei contributi erariali.

Conseguentemente non potranno avere pratica attuazione in futuro le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in quanto implicitamente abrogate dal citato articolo 10 della legge

n. 133 del 1999. Si omette, pertanto, di fornire i criteri e i dati effettivi conseguenti all'applicazione del citato decreto.

Il Sotosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(27 marzo 2000)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che la Società case di cura riunite srl è in regime di amministrazione straordinaria ex «legge Prodi» dal 14 febbraio 1995;

che la stessa società ha oltre 3.000 dipendenti;

che per motivi inerenti il dichiarato «esubero» del personale l'amministrazione straordinaria ha proceduto a collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria circa 2.300 dipendenti;

che le operazioni relative alle sospensioni hanno creato enorme malcontento a causa della dubbia gestione dei criteri adottati senza accordo con i sindacati;

che i sindacati più volte hanno sollecitato l'intervento del Ministero e della prefettura al fine della verifica delle manifeste sospensioni illegittime in danno dei dipendenti;

che anche durante l'ultimo incontro presso l'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione in data 25 marzo è emerso l'evidente attrito sindacati-azienda proprio a riguardo dei criteri poco chiari;

che, a seguito di detto incontro, il dirigente dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione Silvana Zingarelli, è stata denunciata all'autorità penale così come è noto allo stesso Ministro del lavoro;

che l'azienda ha provveduto alla fine del mese di marzo a sospendere e a far rientrare personale commettendo evidenti sbavature non avendo tenuto conto dei titoli e della resistenza economica di moltissimi dipendenti;

che tra questi dipendenti, solo a titolo di esempio, è stato sospeso il professor Leonardo Di Ciolla, monoreddito, con quattro figli a carico e in servizio dal 1981, mentre in servizio sono rimasti i colleghi del Di Ciolla con minore anzianità, maggiore resistenza economica e bireddito;

che tale situazione riguardante molti altri dipendenti crea nocumento e allarme sociale;

che da mesi è presente nel centralissimo Corso Vittorio Emanuale di Bari un sito permanente di dipendenti delle c.c.r. che lamentano proprio quanto descritto nella presente interrogazione;

che i commissari sono altresì stati oggetto di numerose altre interrogazioni parlamentari sull'argomento;

che i commissari stessi sono sotto inchiesta da parte della procura della Repubblica di Bari per presunti gravi reati commessi durante la loro gestione e sono stati citati innanzi al giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di rinvio a giudizio,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie competenze al fine delle garanzie riconosciute dalle leggi ai lavoratori e se non si ritenga opportuno avviare un'ispezione al fine della verifica urgente delle lamentele della maggior parte del personale sospeso.

(4-14921)

(20 aprile 1999)

MONTELEONE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che il Gruppo delle case di cura riunite (CCR srl), che opera a Bari nel settore della sanità privata da molti anni, è stato assoggettato, con decreto ministeriale 14 febbraio 1995, n. 42, alla procedura di amministrazione straordinaria;

che la società è stata autorizzata a porre in cassa integrazione 1.866 dipendenti e che con gradualità 1.296 dipendenti lo sono già;

che i commissari dell'amministrazione straordinaria (dottor R. Santoro, il dottor P. Ventucci e il dottor C. Macchi) nel giugno 1996 hanno comunicato l'intenzione di procedere alla completa attuazione del piano;

che le CCR disponevano, nell'ottobre 1994, di n. 4 laboratori: S. Rita Bari (16 biologi), Villa Bianca (11 biologi), Villa Luca S. Spirito (5 biologi), S. Caterina Bisceglie (11 biologi);

che con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997 è stata disposta la proroga, per un anno, dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'attività;

che l'azienda, nell'individuazione del personale da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria, intendeva attenersi a due criteri fondamentali:

a) priorità delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, con particolare riguardo alle caratteristiche specifiche dell'azienda ed alle esigenze di risanamento e recupero di funzionalità della stessa, precisando che nella valutazione si sarebbe tenuto conto dei titoli di studio, della professionalità richiesta per le mansioni cui il lavoratore è adibito;

b) in via subordinata, nel caso di concorso di più soggetti, si sarebbe applicato il criterio della maggiore resistenza socio-economica individuale riveniente da: anzianità di servizio, carico di famiglia, condizione reddituale;

che in data 6 marzo 1997, alla dottoressa Anna Milillo, assunta come assistente biologa presso il laboratorio analisi clinica S. Rita emodialisi il 2 ottobre 1990, è stata comunicata la sospensione dall'attività lavorativa per cassa integrazione guadagni straordinaria;

che la suddetta dottoressa Anna Milillo riscontra nella sua sospensione «inspiegabili incoerenze» quali:

a) riguardo il criterio di «esubero personale»: due dottoresse, già in cassa integrazione e temporaneamente rientrate in servizio per maternità, sono attualmente incluse tra i dieci componenti dell'organico (S. Rita) dopo la cassa integrazione guadagni straordinaria del 10 marzo; quindi dal mese di settembre si renderebbero vacanti due posti e cade il criterio applicato, per ogni singola clinica, in tutti i precedenti provvedimenti ma non questa volta;

b) riguardo ai criteri «esigenze tecnico-produttive» e «titoli di studio»: non è stato considerato il titolo di specializzazione post-laurea della dottoressa Milillo, privilegiando il criterio di anzianità che è, solo, posseduto da altre colleghe; unico criterio applicato in questa cassa integrazione guadagni straordinaria è l'anzianità, ma c'è chi temporaneamente in servizio per maternità risulta assunta successivamente alla dottoressa Milillo;

che in analoghe situazioni, in precedenza, è stata operata dalla società una scelta tra coniugi in organico alle CCR da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria;

che personale già in cassa integrazione guadagni straordinaria, chi per esubero chi per scarsa produttività, è stato richiamato in servizio senza nessun chiaro criterio;

che il ruolo dei sindacati in tutta la fase di riordino delle CCR non sembrerebbe essere stato nè chiaro, nè efficace, in quanto il verbale di consultazione sindacale del 17 aprile 1997 non è stato approvato e altrettanto le successive proposte di ristrutturazione aziendale fatte dai commissari governativi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano utilizzare gli ammortizzatori sociali per far accedere i lavoratori a forme di prepensionamento (ovviamente i più anziani) e soprattutto per fare in modo che il sistema pubblico acquisisca le professinalità del personale medico e sanitario del comparto privato di cui trattasi;

se siano a conoscenza del piano di ristrutturazione aziendale che continua a creare gravi disagi per l'incoerenza e la poca chiarezza, come si evince dai pochi casi qui accennati;

quali iniziative intendano adottare per risolvere la grave questione relativa al personale attualmente in cassa integrazione.

(4-07063)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. (*) – In ordine ai suindicati atti parlamentari, inerenti alla società Case di cura riunite srl di Bari, si rappresenta che la suddetta

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

società è in amministrazione straordinaria dal 14 febbraio 1995, a seguito della dichiarazione di stato di insolvenza da parte del tribunale di Bari. Con decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2000, il termine di scadenza, fissato al 13 febbraio 2000, dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato differito al 14 maggio 2000. Per tale periodo la società provvederà a richiedere la prosecuzione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'ultima istanza di proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni straordinaria era stata presentata dalla società in esame in data 24 marzo 1999 e con decreto ministeriale n. 27159 era stata autorizzata la corresponsione del predetto trattamento per il periodo 14 febbraio 1999-13 febbraio 2000, per un massimo di 2.331 unità lavorative.

Attualmente l'organico aziendale conta 2.976 dipendenti, di cui 1.851 in cassa integrazione guadagni straordinaria e 1.125 in attività lavorativa. Si precisa, al riguardo, che secondo il piano di risanamento aziendale, approvato dal Ministero dell'industria, in data 24 novembre 1998, è stato previsto un ridimensionamento dell'organico che prevede l'impiego complessivo di 986 dipendenti così ripartito:

personale medico	171	unità
personale sanitario non medico	537	»
personale amministrativo	93	»
personale servizi non sanitari	185	»

Alla data di approvazione del suddetto piano l'esubero strutturale era valutato in 2.141 unità, rispetto ad un totale di 3.127 dipendenti. A seguito delle dimissioni presentate fino ad oggi dai dipendenti dell'azienda, l'esubero si è ridotto a 1.995 unità.

Rispetto al piano di risanamento approvato dal Ministero dell'industria il 17 marzo 1997, con il piano attuale è stata stabilita l'ulteriore riduzione a 986 unità, poichè nonostante la riduzione delle spese e la continua razionalizzazione dei servizi il costo del lavoro ha continuato ad incidere notevolmente sul fatturato, mantenendosi a livelli superiori all'80 per cento. L'amministrazione si è fatta, altresì, carico, senza alcun esito, di numerosi interventi presso la regione Puglia, per sollecitare l'autorizzazione a svolgere l'attività ambulatoriale, nonchè la promessa concessione a convertire 185 posti-letto di medicina generale in posti-letto per lunga degenza e per la riabilitazione, che avrebbero potuto evitare ulteriori tagli agli organici e consentire a medio termine un lieve aumento del livello occupazionale. Ad incidere ulteriormente sul costo del lavoro è intervenuta la decisione della regione Puglia di ridurre da lire 518.600 e lire 375.000 la tariffa per le prestazioni dialitiche, considerata una pura attività ambulatoriale.

Pertanto, dall'ultimo piano di risanamento del gruppo emerge come il margine operativo lordo inizialmente previsto in positivo per 1,8 miliardi nel primo semestre del 1998, in seguito a quanto prima esposto, era diventato negativo per 1,5 miliardi. Da ciò è conseguita la necessità di ridurre ulteriormente l'organico a 986 unità. Infine, nel piano di risanamento sono state valutate di difficile attuazione le ipotesi di uscita dal regime di amministrazione straordinaria, consistenti in:

conversione totale o parziale dei crediti nel capitale di una costituenda società;

concordato *ex* articolo 214 della legge fallimentare;

ricerca da parte di terzi investitori di eventuali soluzioni concordatarie stragiudiziali.

I commissari straordinari hanno pertanto avviato la procedura di vendita del complesso aziendale.

In seguito all'autorizzazione del Ministero dell'industria del 25 maggio 1999, concernente la procedura di vendita del complesso Case di cura riunite, in data 28 maggio 1999, è stato pubblicato sul «Sole 24 ore» l'avviso di vendita dell'azienda in esame. Infine, con nuova autorizzazione del Ministero dell'industria del 22 febbraio 2000, considerata la conclusione negativa del precedente procedimento di vendita, nonchè della successiva trattativa privata del 26 giugno 1999, i commissari straordinari hanno dato nuovamente corso alla suindicata procedura, con avviso pubblicato il 23 febbraio 2000. In quest'ultimo si è specificato l'impegno da parte degli offerenti al mantenimento e alla salvaguardia di un numero di dipendenti non inferiori a 981 unità per almeno due anni, decorrenti dalla data di stipula dell'atto di compravendita, nonchè l'impegno al mantenimento unitario dell'azienda ceduta per lo stesso lasso di tempo, precisando, altresì, che nella valutazione delle offerte si terrà conto dei livellii occupazionali garantiti e dell'affidabilità dell'offerente. Si fa presente, al riguardo che attualmente sono 9 le offerte di acquisto da valutare.

Per quanto riguarda la procedura di mobilità si è riscontrato che la stessa è stata avviata dall'azienda per un esubero inizialmente previsto di 2.038 unità e che la medesima si è conclusa, presso la direzione provinciale di Bari, considerati i fallimenti di un accordo in sede sindacale, con un verbale di mancato accordo e l'impegno da parte della società a non esercitare la facoltà di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, prima del 31 dicembre 1999.

I commissari hanno, comunque, proceduto al risanamento dell'azienda, che presenta, ora, un bilancio in pareggio, considerato che al momento del loro insediamento l'azienda stessa faceva registrare una perdita mensile di 8 miliardi di lire. Si è appurato, inolte, che la precedente gestione, che ha portato al fallimento l'azienda in esame, aveva proceduto ad assumere 4.000 dipendenti, rispetto ad un organico necessario pari a 800-900 unità, se si considera che, secondo i dati pubblicati dall'AIOP, per ogni posto-letto il numero ottimale è di 1,5 dipendenti,

mentre nel caso delle Case di cura riunite il numero dei dipendenti era pari ad 8 per ogni posto-letto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(16 marzo 2000)

MIGNONE. – *Al Ministro di giustizia.* – Premesso:

che nel dare attuazione alla legge sul giudice unico il tribunale di Matera si viene a trovare in questo momento in uno stato di agitazione – proclamato dall'Ordine degli avvocati di quella provincia – non solo per l'inadeguata disponibilità di aule da destinare alle udienze, ma anche per la carenza di personale assegnato alle cancellerie;

che, in particolare, gli uffici della cancelleria degli affari civili della soppressa pretura di Matera e dell'attuale sezione distaccata del tribunale di Pisticci rimangono aperti solo con discontinuità,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per evitare i prevedibili ritardi – legati ai sopracitati disservizi – nell'amministrazione della giustizia nel circondario di Matera e Pisticci.

(4-16912)

(27 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Va in primo luogo rilevato che la dotazione organica del personale amministrativo (dal dirigente alla terza qualifica funzionale), rideterminata con decreto ministeriale 1° giugno 1999, prevede, per il tribunale di Matera, 55 unità, di cui 51 presenti, e, per la sezione di Pisticci, 8 unità, di cui 7 presenti (con le precisazioni di seguito effettuate).

Nel tribunale le vacanze si riferiscono all'unico stenodattilografo previsto in organico e a 3 funzionari di cancelleria, sui 4 contemplati; quanto a quest'ultima scopertura si ritiene che la stessa non determini disfunzioni nel contesto organizzativo dell'ufficio, il quale può comunque contare su uno *staff* di quadri di 6 unità tra dirigente e funzionari di nona ed ottava qualifica.

Nella sezione di Pisticci la vacanza si riferisce all'unico posto di funzionario previsto in organico. Sono peraltro presenti 4 operatori amministrativi, recenti vincitori di concorso ed assunti con contratto a tempo parziale al 50 per cento, sicchè i medesimi occupano solo mezzo posto ciascuno e, quindi, complessivamente 2 posti, tanti quanti sono quelli previsti in organico. Va, ad ogni modo, fatto presente che 3 dei suddetti operatori sono stati trasferiti ad altra sede con provvedimento di «assestamento» del 7 dicembre 1999; a costoro, comunque, il termine per assumere servizio nel nuovo ufficio verrà assegnato solo quando saranno sostituiti con l'assunzione degli idonei subentranti dello stesso concorso.

Discorso in parte analogo va fatto per 4 operatori amministrativi assegnati al tribunale di Matera.

Per le rimanenti, esigue, vacanze è prevista una pubblicazione su scala nazionale; al riguardo si fa presente che l'analisi delle procedure di trasferimento solo di recente conclusesi – sulla base delle notizie acquisite relativamente agli «assestamenti» del personale amministrativo avvenuti a seguito dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico – ed il periodo occorrente per la loro realizzazione hanno suggerito l'adozione di procedure informatiche (per la cui operatività è in fase di svolgimento lo studio di fattibilità del *software* necessario) che ridurranno drasticamente i tempi per la formazione delle graduatorie.

Quanto, infine, alla lamentata discontinuità di apertura degli uffici della soppressa pretura di Matera e dell'attuale sezione di Pisticci, si rappresenta che, trattandosi di problematiche attinenti all'organizzazione interna degli uffici di specifica competenza del capo dell'ufficio e del dirigente amministrativo, dovranno essere individuati, a cura dei predetti, opportuni criteri generali nella gestione e distribuzione del personale amministrativo presente, affinchè sia giustamente garantita la funzionalità di tutti i servizi.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(29 marzo 2000)

MIGNONE. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la precarietà del destino della Banca Mediterranea di Basilicata desta preoccupazioni non solo tra le imprese locali ed i dipendenti ma anche tra i cittadini che ormai sempre più numerosi accedono oggi ai servizi bancari;

che nel considerare valido il progetto del rilancio della Mediterranea i sindacati aziendali esprimono invece una forte contrarietà ai proposti della Banca d'Italia che intende favorirne la incorporazione nella Banca di Roma vanificando, così, la vocazione territoriale dell'istituto lucano;

che gli stessi piccoli azionisti, con il loro 49 per cento delle azioni, si sentono beffati per l'andamento del valore del titolo rilevando dai dati diffusi nel giugno scorso dalla Banca d'Italia che la Basilicata è una delle regioni d'Italia ove il potenziale delle insolvenze complessive dei clienti è molto basso, superata soltanto da Umbria, Friuli, Trentino-Alto Adige, Molise; quest'ultimo dato conferma, cioè, che i lucani – oltre ad essere buoni risparmiatori – sono portati ad onorare i propri debiti, rendendo così esigibili i crediti loro concessi dagli istituti bancari, e fa sospettare che le sofferenze della Banca Mediterranea potrebbero avere una origine diversa da quella strettamente locale,

si chiede di sapere se si intenda adottare provvedimenti atti a garantire:

la vitalità della Banca Mediterranea pur nella necessaria riorganizzazione della stessa nell'ambito di un più solido circuito nazionale;

la conservazione del numero degli sportelli e dei posti di lavoro;

il recupero della fiducia dei piccoli azionisti che, al momento della sottoscrizione azionaria, hanno creduto nel futuro della banca.

(4-17079)

(8 novembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la Banca Mediterranea.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che per far fronte alla situazione complessiva della Banca Mediterranea – accertata nel corso dell'ispezione condotta dal 24 marzo 1999 al 2 luglio 1999 – la Banca di Roma ha deliberato, quale primo intervento di rafforzamento patrimoniale, la concessione alla Mediterranea di uno strumento ibrido di patrimonializzazione per il valore di 100 miliardi di lire; è stato quindi richiesto alla Banca d'Italia il rilascio del benestare per la computabilità dello stesso nel patrimonio di vigilanza della Mediterranea.

Il consiglio di amministrazione della Banca di Roma, nella seduta del 19 ottobre 1999, ha individuato nella fusione per incorporazione della Mediterranea nella Banca di Roma la soluzione idonea al superamento delle problematiche della banca lucana. Pertanto, è stato dato mandato all'amministratore delegato di predisporre il progetto di fusione, di valutare anche l'ipotesi di un successivo scorporo della banca lucana e di studiare altre soluzioni orientate a salvaguardare il marchio e i rapporti della rete della banca con l'economia locale.

Il consiglio di amministrazione della Mediterranea nella seduta del 25 ottobre 1999 ha assunto analoghe determinazioni.

In tale contesto, la Banca d'Italia ha autorizzato la computabilità nel patrimonio di vigilanza della Mediterranea del menzionato strumento ibrido di patrimonializzazione, sottolineando al contempo l'esigenza che l'operazione di fusione venga realizzata nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque nel primo semestre del 2000.

Si soggiunge, infine, che la Banca d'Italia segue con particolare attenzione l'andamento degli aggregati patrimoniali ed economici della Mediterranea e non mancherà di verificare che la realizzazione dell'avviato processo di aggregazione – soluzione definitiva delle problematiche della Mediterranea – avvenga nei tempi previsti.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

(31 marzo 2000)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 31 gennaio 2000 i comitati promotori dei *referendum* sulla giustizia hanno formalmente richiesto, con lettera raccomandata al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, alcune informazioni riguardanti lo stato della giustizia penale, i mutamenti di funzione da parte dei magistrati e l'attività della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (specificamente sono stati richiesti i dati, a partire dal 1990, riguardanti: il numero dei detenuti in attesa di giudizio definitivo; la durata delle carcerazioni preventive riferita alle diverse tipologie di reato ed eventuali elaborazioni di medie; il numero delle persone che sono state colpite da provvedimenti cautelari personali; il numero delle persone che, colpite da provvedimenti cautelari personali, sono state a qualunque titolo prosciolte o il cui procedimento è stato archiviato; il numero dei provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare; il numero e tipologia dei provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare adottati dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti di magistrati; numero dei procedimenti disciplinari pendenti attualmente dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura; il numero dei provvedimenti con i quali il Consiglio superiore della magistratura ha disposto mutamenti di funzione – da requirente a giudicante e viceversa – di magistrati);

che analoga richiesta di informazioni era stata avanzata anche con una interrogazione parlamentare rivolta dallo scrivente il giorno 8 febbraio al Ministro della giustizia;

che a tali richieste né il Ministro della giustizia né il Consiglio superiore della magistratura hanno data alcuna risposta;

che, in data 15 febbraio 2000, i comitati promotori dei *referendum* sulla giustizia hanno inviato al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una seconda lettera con la quale si rinnovavano le richieste precedentemente formulate e si invitava Ministro e Consiglio superiore della magistratura a dare quanto meno una risposta che indicasse i motivi per i quali si ritenesse di non fornire le informazioni richieste;

che i comitati promotori dei *referendum* rappresentano una frazione importante del corpo elettorale e sono veri e propri poteri dello Stato così come sancito dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce (sentenze n. 16 del 1978 e n. 161 del 1995; ordinanze n. 17 del 1978 e n. 118 del 1995);

che essi, nell'esercizio delle loro funzioni, devono poter disporre di quelle informazioni e di quei dati ritenuti necessari al fine di poter espletare pienamente ed efficacemente le proprie attività politiche ed istituzionali di rappresentanza degli oltre 800.000 cittadini firmatari dei *referendum*, anche e soprattutto in vista dell'imminente consultazione referendaria;

che sia il Ministro della giustizia che il Consiglio superiore della magistratura, così come ogni altro organo od articolazione dello Stato,

hanno il dovere istituzionale di collaborare, nei limiti delle proprie competenze, con ogni organo o potere dello Stato al fine di facilitare al massimo l'esercizio delle funzioni ed ogni altra attività;

che, in base all'elementare principio di trasparenza che informa ogni attività amministrativa, principio tra l'altro sancito anche con legge ordinaria (legge n. 241 del 1990), la pubblica amministrazione – in questo caso il Ministero della giustizia – ha il generale obbligo di rendere al massimo trasparente e pubblica la propria attività e divulgare le informazioni di cui dispone, obbligo che può essere esteso anche al Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio delle sue funzioni disciplinari e *lato sensu* amministrative;

che le informazioni richieste dai comitati promotori dei *referendum*-poteri dello Stato non rivestono alcun carattere di segretezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire ai comitati promotori dei *referendum*-poteri dello Stato le informazioni da essi richieste e quali siano le ragioni o le cause del ritardo.

(4-18266)

(22 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, in data 29 febbraio 2000, sono stati trasmessi al Comitato promotore dei *referendum* sulla giustizia i dati, in precedenza richiesti e di cui vi è cenno nell'atto ispettivo, predisposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; il giorno 13 marzo scorso sono stati, del pari, inviati i prospetti, elaborati dalla Direzione generale degli affari penali, illustrativi dei predetti dati.

In tale ultima occasione è stato precisato che le informazioni concernenti i procedimenti disciplinari dei magistrati potranno essere richiesti, ad opera del Comitato, direttamente al Consiglio superiore della magistratura, al quale questo Ministero dovrebbe comunque rivolgersi per ottenerle. È stata, tuttavia, assicurata la disponibilità a sollecitare dette informazioni qualora la richiesta del Comitato stesso dovesse avere esito negativo.

Si segnala, infine, che i tempi occorrenti per la raccolta dei dati e per la conseguente elaborazione degli stessi non hanno consentito di rispondere in maniera ancor più sollecita alle istanze del Comitato.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(29 marzo 2000)

MONTELEONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che numerosi articoli di stampa hanno riportato le denunce da parte del sindacato di polizia penitenziaria secondo le quali esisterebbe

un organico assai ridotto che costringe il personale «a turni massacranti, straordinari obbligatori e ritmi di lavoro sempre più insopportabili»;

che una specifica denuncia riporterebbe che il servizio scorte di Venezia (circa 20 unità) sarebbe stato costretto «ad un turno straordinario di 12 ore per accompagnare in Puglia un detenuto»;

che alcuni servizi, come le mense, gli spacci e gli uffici, utilizzano personale interno che potrebbe invece svolgere mansioni più attinenti alla propria qualifica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica in premessa e se non ritenga di dover intervenire affinchè si possa trovare una equa soluzione, anche eventualmente prendendo in considerazione l'idea di commissionare a privati tutte quelle mansioni non strettamente legate alla attività di tutela dell'ordine che è propria della polizia penitenziaria.

(4-16099)

(29 luglio 1999)

RISPOSTA. – Va in primo luogo rilevato che, nonostante i ruoli della polizia penitenziaria siano sostanzialmente coperti rispetto alle attuali dotazioni organiche, il rapporto tra le stesse ed i compiti istituzionali del Corpo non appare essere soddisfacente.

Nel corso degli anni, infatti, i compiti istituzionali sono andati espandendosi per una naturale evoluzione della normativa del settore penitenziario e, in generale, dell'esecuzione penale.

Va, ad ogni modo, segnalato che questo Ministero ha ipotizzato di ricorrere alla mobilità a domanda, nel rispetto della normativa vigente, per reperire il personale di polizia penitenziaria necessario per migliorare le condizioni di operatività delle strutture che evidenziano maggiori difficoltà.

In tale prospettiva, specifiche esigenze saranno fronteggiate anche con provvedimenti provvisori (assegnazioni temporanee a domanda, incarichi di missione disposti con il sistema della rotazione periodica) calibrati sulla necessità organiche di ogni singola realtà penitenziaria.

A tal riguardo si fa presente che è già prevista nel corrente anno, all'esito delle prove concorsuali ancora in fase di espletamento, l'assunzione di 448 allievi vice ispettori, di cui 350 uomini e 98 donne.

Ciò premesso si osserva, quanto al servizio traduzioni di Venezia, che l'interrogante si riferisce molto probabilmente ad una traduzione effettuata il giorno 19 maggio 1999 per accompagnare un detenuto agli arresti domiciliari a Bitonto a seguito di un'ordinanza emessa nella stessa giornata dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia e comunicata all'istituto penitenziario solo alle ore 14.

Per adempiere a tale disposizione, considerato che il personale del nucleo era già stato impiegato nei servizi di traduzione, è stato necessario richiamare in servizio dal congedo ordinario un agente cui affidare la conduzione del mezzo, nonchè utilizzare un'altra unità, quale indi-

spensabile secondo autista, anche se era già in servizio dalle ore 8,00; a detto personale veniva ad aggiungersi un assistente, che espletava il turno pomeridiano, in qualità di caposcorta.

Preme sottolineare, riguardo alla vicenda segnalata, che lo stesso accordo-quadro prevede all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, la possibilità di proseguire il servizio nel quadrante successivo allorchè ricorrano specifiche ed indifferibili ragioni di servizio: ragioni che, nel caso di specie, hanno richiesto, in via del tutto eccezionale, ad un agente (e non a venti unità) di fermarsi oltre l'ordinario orario di lavoro per far fronte ad esigenze improvvise che non hanno consentito un preventiva organizzazione del servizio.

Relativamente, invece, all'utilizzo del personale di polizia penitenziaria in compiti che non sono direttamente connessi ai servizi di istituto, si rappresenta come tale situazione – laddove presente – ha carattere assolutamente eccezionale ed è dettata esclusivamente dall'esigenza di sopperire alle gravi carenze dell'organico amministrativo. Non sono mancati – del resto – nel corso degli anni, interventi per far sì che il ricorso al personale di polizia penitenziario per l'espletamento di attività non strettamente istituzionali cessasse del tutto, o, comunque, fosse oltremodo limitato. Discorso diverso è, peraltro, quello relativo all'impiego del personale negli spacci, atteso che la stessa legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria, all'articolo 41, nel delineare le competenze dell'ente di assistenza, contempla anche la loro gestione.

Quanto sopra non esclude, ovviamente, che l'obiettivo di un progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria nell'istituto di Venezia (come in ogni altro) debba sempre essere perseguito con la massima attenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, ad opera di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 marzo 2000)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che nell'aprile 1997 le elezioni comunali nel comune di Accettura (Matera) vennero vinte per una manciata di voti dalla lista dell'Ulivo capeggiata dal sindaco uscente Dimilta, cui si contrapponeva la lista «Accettura Democratica» con candidato sindaco l'allora segretario provinciale del CdU Enzo Amoia;

considerato che la lista «Accettura Democratica», ritenendo che ci fossero state delle irregolarità nell'attribuzione dei voti, presentò ricorso presso il TAR della Basilicata il quale, nel novembre 1997, dispose la verifica delle schede elettorali che confermava quanto denunciato nonché l'esistenza di un certo numero di altre schede da annullare, ma respingeva il ricorso senza vagliare le schede acquisite in sede di verifica;

a questo punto la lista in questione presentava ricorso presso il Consiglio di Stato il quale fissava l'udienza e richiedeva al TAR della Basilicata il fascicolo relativo alla causa nonché «ai fini della completezza istruttoria... il fascicolo di primo grado, comprensivo di tutti gli atti e delle schede elettorali ivi acquisite in sede di verifica istruttoria»;

constatato che non avendo il TAR della Basilicata trasmesso alcun documento al Consiglio di Stato quest'ultimo comunicava l'avviso di mancato adempimento perché «alla decisione n. 93/99 non è seguito il relativo adempimento, nei tempi presenti», per cui a tutt'oggi l'udienza non è ancora stata fissata,

l'interrogante chiede di sapere quale valutazione dia il Ministro dell'interno di quanto riportato e se non ritenga di dover in qualche modo intervenire affinché si possa addivenire in tempi rapidi ad una soluzione della vicenda.

(4-16321)

(16 settembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In data 27 aprile 1997, ad Accettura, comune in provincia di Matera che conta 2.740 abitanti, di cui 2.679 elettori, suddivisi in 4 sezioni elettorali, si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Alla consultazione elettorale hanno partecipato 2 liste: «Accettura democratica», con candidato alla carica di sindaco Vincenzo Amoia, e «L'Ulivo», con Vincenzo Dimilta. Quest'ultimo è stato eletto sindaco.

Successivamente il signor Amoia ed altri hanno proposto ricorso al TAR della Basilicata per l'annullamento delle operazioni elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti.

Il TAR, con ordinanza n. 21/97 datata 19 novembre 1997, ha disposto, tra l'altro delegandone gli adempimenti alla prefettura, l'acquisizione dei plichi contenenti le schede elettorali delle 4 sezioni e la verifica delle schede contestate. Dette operazioni sono state effettuate il 22 gennaio 1998, in contraddittorio con le parti costituite. Del tutto è stato redatto apposito e dettagliato verbale.

Il 26 gennaio 1998 tutto il materiale oggetto delle operazioni di verifica, con il verbale suddetto, è stato trasmesso alla segreteria del TAR della Basilicata.

Dell'avvenuto deposito presso la segreteria dell'organo giurisdizionale la prefettura ha reso edotto il signor Amoia con lettera raccomandata n. 9 in data 5 marzo, inviata al suo avvocato difensore.

Il TAR, con sentenza n. 110/98 del 28 marzo 1998, ha respinto il ricorso presentato dal signor Amoia che, successivamente, ha prodotto ricorso al Consiglio di Stato.

In merito alla mancata trasmissione da parte del TAR al Consiglio di Stato, che ne aveva fatto richiesta, del fascicolo comprensivo di tutti

gli atti e delle schede elettorali acquisite in sede di verifica istruttoria, di cui è cenno nell'interrogazione in argomento, questo Ministero non può esprimere alcuna valutazione, né può intervenire affinché si addivenga in tempi rapidi alla soluzione della vicenda, non essendo consentito interferire nell'attività degli organi giurisdizionali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 marzo 2000)

MONTELEONE. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che da tempo l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) segnala alle competenti autorità il grave stato di disagio in cui vive ed opera il personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Torino-Le Vallette;

che tra i vari problemi che l'OSAPP mette in evidenza particolarmente grave appare lo stato igienico-sanitario in cui il personale si trova ad operare, soprattutto da quando sono stati ordinati continui e serrati controlli sulle feci dei detenuti dopo che si sono verificate morti per *overdose* all'interno del carcere e nel dubbio che gli stupefacenti possano essere in questo modo trasportati all'interno del carcere soprattutto da parte di nuovi arrivati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che quanto suesposto rientri nelle mansioni della polizia penitenziaria e se comunque il tutto avvenga nel rispetto delle massime regole di igiene.

(4-17222)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

Occorre in primo luogo premettere che gli episodi, di cui vi è cenno nell'atto ispettivo, concernenti i decessi – verificatisi presso l'istituto Le Vallette di Torino – di tre detenuti per *overdose*, sono stati prontamente denunciati all'autorità giudiziaria competente; si è, contestualmente, provveduto ad allontanare dall'istituto i reclusi sospettati di avere spacciato sostanze stupefacenti all'interno del carcere.

Per quanto concerne l'impiego del personale di polizia penitenziaria nel controllo delle feci dei detenuti, si fa presente che non sempre è possibile, nella pratica, tener separati, nel corso delle ispezioni, in ragione della commistione che li caratterizza, quegli aspetti attinenti all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina dell'istituto – di pertinenza del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, l'unico deputato ad effettuare le perquisizioni ai sensi dell'articolo 34 della legge

n. 354 del 1975 e dell'articolo 69 del relativo regolamento di esecuzione – da quelli correlati alla salute dei detenuti per i rischi connessi, ad esempio, all'inserimento di ovuli contenenti sostanze stupefacenti, la cui competenza sarebbe attribuita, per converso, al personale sanitario.

Quanto sopra non significa, ovviamente, che la questione sollevata dall'onorevole interrogante non meriti un serio approfondimento, fermo restando che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria verificherà che le operazioni di controllo in questione si svolgano nel pieno rispetto delle norme igieniche.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 marzo 2000)

MONTELEONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale polizia penitenziaria) ha più volte sollecitato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sui molti disservizi che si verificano presso la casa circondariale di Pisa la quale risulta priva di posto di servizio nelle relative sezioni, tanto che, per ovviare alla mancanza, nel corridoio è stato posto un panchetto con relativa sedia in plastica su cui sono posizionati sia i registri sia la corrispondenza che il telefono, cosa che, data la vicinanza del panchetto alle celle dei detenuti, mette a disposizione dei detenuti stessi ogni contatto verbale, scritto o telefonico che gli agenti hanno durante la giornata, ponendo tra l'altro così a repentaglio ogni forma di effettiva sorveglianza in quanto i detenuti possono venire in ogni momento a conoscenza delle comunicazioni di servizio;

che carenti risultano inoltre essere i servizi igienici per il personale in quanto gli unici locali liberi sono utilizzati da detenuti definitivi facenti parte del cosiddetto gruppo di intermediazione culturale che si recano quotidianamente a colloquiare con i detenuti in attesa di giudizio;

considerato:

che quanto suesposto, oltre a creare gravi disagi di carattere organizzativo e gestionale, impedisce ogni requisito di sicurezza, tra l'altro opponendosi a molteplici disposizioni di legge,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere e quali interventi adottare per migliorare le condizioni di servizio del personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Pisa e per impedire in via definitiva vizi organizzativi che non solo vanno a danno del personale ma che minano qualsiasi presupposto di sicurezza.

(4-17223)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

Le problematiche sollevate dall'organizzazione sindacale OSAPP sono da tempo all'attenzione del provveditore regionale di Firenze e della direzione del carcere di Pisa.

Quest'ultima ha infatti programmato gli interventi necessari per migliorare la struttura dell'istituto già in fase di programmazione delle spese relative all'esercizio finanziario 1999 e inoltre sono stati chiesti al provveditorato regionale i fondi per l'acquisto degli arredi da destinare al personale di polizia penitenziaria in servizio presso le sezioni.

Tale richiesta è stata solo parzialmente soddisfatta in quanto è stato necessario dare immediato corso alle spese più urgenti ed indifferibili per il buon funzionamento dell'istituto.

Tuttavia il provveditore, a ragione interessato al benessere psicologico del personale, ha invitato la direzione dell'istituto pisano a indicare le spese da sostenere nell'ipotesi di residuo dei fondi stanziati. A tal fine è stato predisposto, per il reparto giudiziario, un progetto di ristrutturazione di alcuni locali ubicati nei due piani della sezione originariamente adibiti al servizio doccia detenuti. Tali locali sono, allo stato, chiusi in quanto fatiscenti e non rispondenti ai requisiti di salubrità ambientale. Il progetto in questione, peraltro, prevede che all'interno del locale siano individuati appositi spazi che, ristrutturati, possano essere destinati sia a servizi igienici per il personale che ad ufficio per la raccolta ordinata dei registri e degli ordini di servizio contenenti le disposizioni impartite agli operatori che prestano servizio a turno in sezione.

Si ritiene tuttavia opportuno precisare che i locali liberi cui si fa riferimento nell'atto ispettivo, attualmente utilizzati anche dai detenuti impegnati nei lavori socialmente utili della mediazione culturale, non hanno mai avuto una destinazione logistica, tanto da essere utilizzati, nel passato, anche dagli educatori per i colloqui con i detenuti.

Con riferimento specifico al reparto penale, invece, si rappresenta che la particolare ubicazione dello stesso non consente di realizzare integralmente il progetto cui si è fatto cenno, non essendovi gli spazi necessari per rendere possibile la trasformazione in servizi igienici per il personale.

Tale soluzione potrebbe essere realizzata solo se si prendesse in considerazione l'eventualità di mutare l'utilizzazione di alcune celle, con conseguente diminuzione della capienza attuale della sezione e del numero dei detenuti allocati nella sezione penale.

In attesa della definizione delle procedure necessarie per la realizzazione di tali progetti, il provveditore regionale ha raccomandato di ac-

quistare dei cassetti in ferro con idonea chiave ove poter collocare ordini di servizio e i documenti riservati.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(29 marzo 2000)

MONTELEONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che più volte l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha denunciato ai competenti organi la situazione che riguarda il personale di polizia penitenziaria degli istituti penitenziari pugliesi, che sembrano essere gestiti in maniera poco corretta e trasparente;

che tra i vari casi che in Puglia dimostrano uno stridente contrasto tra regole esistenti e procedure invece seguite nella realtà un esempio della scorrettezza può essere ravvisato nella casa circondariale di Lucera (Foggia), dove la scelta dei partecipanti al corso di aggiornamento sarebbe caduta sugli ispettori invece che sui vice comandanti, il che potrebbe portare, nel futuro, all'impiego di personale con funzioni di vice comandante senza gli opportuni titoli,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire in modo che i disservizi e le difformità che si susseguono nei penitenziari pugliesi possano essere sanati, a tutto vantaggio del buon andamento della vita carceraria e di un proficuo lavoro del personale di polizia.

(4-17251)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

Va in primo luogo evidenziato che nel corso del 1999, così come negli anni passati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha organizzato un corso di aggiornamento professionale, articolato in più turni, rivolto agli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria che espletano le delicate e complesse funzioni di comandante di reparto; si è, peraltro, ritenuto opportuno estendere l'iniziativa anche agli ispettori che sostituiscono il comandante di reparto titolare, in caso di assenza di quest'ultimo.

In esito alla verifica concernente le procedure seguite dalla direzione del carcere di Lucera per l'individuazione delle unità da inviare al corso è stato accertato che, presso quell'istituto, le funzioni di vice comandante di reparto non sono mai state formalmente attribuite ad alcuna unità e, pertanto, ogni qualvolta si è reso necessario sostituire il comandante, l'incarico è stato affidato ad ispettori diversi.

Al riguardo si fa presente che nel corso del 1999 ben 5 ispettori avevano, di fatto, sostituito il comandante di reparto e tutti sono stati segnalati per la partecipazione al corso.

Peraltro il provveditore regionale ha rappresentato che lo stesso criterio è stato seguito anche presso altri istituti pugliesi.

Pertanto, il competente Ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha invitato i provveditori regionali a verificare, in occasione dello svolgimento dei prossimi corsi, che le unità segnalate dalle direzioni svolgano le funzioni di vice comandante di reparto sulla base di un apposito provvedimento di attribuzioni di competenze.

Per quanto concerne, più in generale, le asserite disfunzioni segnalate dall'OSAPP e riguardanti la gestione del personale di polizia penitenziaria in servizio negli istituti pugliesi, si rappresenta che è intenzione dell'articolazione ministeriale interessata addivenire al più presto ad un incontro chiarificatore con i responsabili locali e nazionali della citata organizzazione onde evitare che la situazione di conflittualità possa acuirsi compromettendo il buon andamento e la funzionalità degli istituti.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 marzo 2000)

MONTELEONE, SILIQUINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia ad ordinamento civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 16 marzo 1999, stabilisce la possibilità per il personale, in ragione di gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, di ottenere l'assegnazione temporanea ad altra sede di servizio, anche in soprannumero, per periodi non superiore a sessanta giorni rinnovabili;

che lo stesso contratto prevede una serie di incontri a cadenza trimestrale tra le rappresentatività sindacali ed i responsabili degli uffici centrali delle amministrazioni a proposito dei criteri concernenti la programmazione dei turni e degli straordinari, nonchè il riposo compensativo e la reperibilità;

considerato che dal 18 agosto 1999, data di entrata in vigore del contratto di cui sopra, nessuna iniziativa è ancora stata intrapresa sia per quanto riguarda gli incontri trimestrali sia per quanto riguarda la succitata possibilità di «distacco temporaneo», cose che penalizzano fortemente il buon andamento lavorativo delle forze di polizia penitenziaria,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia sia a conoscenza della succitata situazione e se non ritenga di dover intervenire per far sì che il contratto collettivo nazionale di lavoro sia applicato nella sua in-

terezza, così come più volte ha chiesto l'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria.

(4-17371)

(30 novembre 1999)

Risposta. – In primo luogo va sottolineato che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha sempre cercato, in passato, pur non essendo a ciò obbligato, di venire incontro alle esigenze, connesse a particolari situazioni di disagio, rappresentate dal personale che richiedeva di essere distaccato, seppur temporaneamente, in sedi diverse da quelle di assegnazione.

Pertanto con la attuale previsione, che si pone in linea di continuità con il descritto orientamento, dell'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro nell'interrogazione richiamato si è, nella sostanza, fornita la base normativa legittimante il ricorso ad una procedura di fatto già da tempo applicata e consolidatasi nel corso degli anni.

Sul diverso versante degli incontri trimestrali di cui all'articolo 27 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro ci si limita ad osservare che la funzione dei predetti è volta alla verifica delle modalità di attuazione dei criteri fissati nell'accordo-quadro, peraltro tuttora in fase di elaborazione, e solo all'esito della quale potranno aver seguito gli adempimenti procedurali previsti dalla norma contrattuale citata.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(27 marzo 2000)

MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare, DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, CORTELLONI, NAVA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che più volte e da circa due anni l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) interessa il provveditore regionale di Bari e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sui disservizi degli istituti penitenziari pugliesi per una gestione incorretta, priva di trasparenza e fuori dalle regole esistenti nei confronti del personale di polizia penitenziaria, senza che si ottengano né risposte né miglioramenti;

che di particolare gravità in tale contesto è la situazione dell'istituto di Lucera che si connota per le relazioni sindacali del tutto inesistenti e per il fatto che il locale personale viene spostato da un posto di servizio all'altro, a piacimento e senza criterio (se non per ciò che si ritengono essere considerazioni di carattere meramente personale) a favore di pochi, soprattutto se impiegati negli uffici, ed a sfavore della maggioranza;

che, oltre ai disagi, costanti ed inammissibili, sarebbe consentito senza effettive esigenze al locale comandante di reparto di effettuare prestazioni straordinarie di gran lunga eccedenti le 28 ore settimanali pattuite sul territorio nazionale e di mantenere atteggiamenti duri e minacciosi, al limite dell'abuso, nei confronti del personale specialmente se rivestente incarichi sindacali e, quindi, con ulteriore e del tutto ingiustificato stato di tensione nella struttura;

che di recente, a seguito di alcune missive OSAPP, tra l'altro riguardanti altra struttura della regione e non Lucera, il medesimo comandante di reparto durante una conferenza di servizio (e quindi in momenti estranei all'attività del sindacato) e pubblicamente avrebbe espresso discredito ed ostilità nei confronti del sindacato tanto da ingenerare, più o meno direttamente, una raccolta di firme tra gli addetti alla struttura su un documento che proprio nei confronti del sindacato esprime dissenso;

che il periodico riproporsi di episodi e di situazioni di estrema gravità, unitamente al fatto che il comandante di reparto sia sceso direttamente in campo sindacale durante un evento di servizio, richiede una precisa e definitiva assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione penitenziaria centrale e del Dicastero della giustizia e la possibilità che si consideri tra le soluzioni quella dell'avvicendamento, giustificato dal tempo e dai fatti, del provveditore regionale e del direttore e comandante della struttura,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere e quali interventi adottare per migliorare le condizioni di servizio del personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Lucera e per impedire in via definitiva difformità e disservizi in danno dello stesso personale.

(4-17253)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Va premesso che da informazioni assunte direttamente presso la direzione dell'istituto di Lucera è emerso che le relazioni sindacali intercorrenti con le varie organizzazioni sindacali risultano, con l'unica eccezione rappresentata dalla sigla OSAPP, proficue ed improntate al massimo rispetto delle funzioni e delle persone.

Al riguardo si fa presente che, proprio nel quadro di una gestione concordata dei servizi generali dell'istituto, viene favorita la predisposizione, di intesa con le organizzazioni sindacali, delle linee organizzative del lavoro, mediante la previsione della rotazione dei posti di servizio (ad eccezione degli incarichi legati alla sicurezza per i quali la normativa consente di individuare personale di particolare fiducia per le specifiche qualità dimostrate).

Quanto ai motivi di doglianza che investono direttamente il comandante di reparto, va osservato che al medesimo, in occasione della festa del Corpo celebrata nell'anno 1998, sono state riconosciute, con enco-

mio solenne, doti di efficienza non disgiunte da un apprezzato senso di equità e serietà nell'espletamento dei propri compiti; del resto va ancora sottolineato che al predetto vengono retribuite, mensilmente, una media di 27 ore di lavoro straordinario a fronte di un numero ben maggiore di ore effettivamente lavorate, e per le quali non è stato mai chiesto né il relativo pagamento né recupero alcuno.

Corre, inoltre, il dovere di segnalare che la raccolta di firme – avvenuta nel corso di una conferenza di servizio – contro la sigla sindacale OSAPP è scaturita da una iniziativa non riconducibile al comandante in questione; in realtà è stato elaborato un documento sottoscritto dalle altre sigle sindacali presenti in istituto che hanno in tal modo voluto esprimere il proprio dissenso, manifestato anche dal personale, in merito alle affermazioni critiche sulla locale mensa contenute in una nota, a firma dell'OSAPP, affissa nelle bacheche dell'istituto.

Nell'occasione è stato richiesto l'intervento del responsabile della sicurezza, il quale ha ricevuto conferma dal personale, appositamente invitato a manifestare eventuali disappunti o a segnalare lacune concernenti il servizio mensa, della genuinità e dell'igiene del cibo somministrato.

Quanto sopra non esclude, ovviamente, che l'obiettivo di un progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria nell'istituto di Lucera (come in ogni altro) debba sempre essere perseguito con la massima attenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, ad opera di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 marzo 2000)

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, DI BENEDETTO, CORTELLONI, NAVA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, come è noto, il personale del corpo di polizia penitenziaria, a differenza del restante personale dell'amministrazione penitenziaria, detiene le qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;

che risultano d'altra parte del tutto interne al corpo esigenze organizzative, logistiche e di supporto per quanto attiene alla gestione del personale, alla formazione, alla mobilità, al trattamento economico, giuridico e previdenziale che ne renderebbero indispensabile un assetto più simile a quello delle altre forze di polizia al cui ambito la polizia penitenziaria comunque appartiene;

che inoltre, l'articolo 12 della legge n. 266 del 1999 prevede l'istituzione di ruoli direttivi e di una dirigenza interni alla polizia penitenziaria;

che, nonostante il citato articolo adegui ulteriormente le esigenze del corpo al contesto di legittima appartenenza dei lavoratori della sicurezza, permane l'incongruenza di cui all'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che al comma 4, lettera *b),* stabilisce un ufficio unico per tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria;

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha più volte richiesto su indicazione del personale, senza alcun riscontro, alle autorità politiche ed amministrative del Dicastero di sanare, anche attraverso apposite modifiche di legge che istituiscano un ufficio centrale di esclusiva pertinenza della polizia penitenziaria, un problema che oltre a seri problemi organizzativi da tempo pone gli interessati in quotidiana confusione rispetto al proprio ruolo e alle proprie funzioni istituzionali,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere, atteso che il caso risulta unico tra le forze di polizia italiane e che si rende indispensabile una opportuna modifica normativa dell'accennato articolo 30 della legge n. 395 del 1990.

(4-17295)

(24 novembre 1999)

RISPOSTA. – Va in primo luogo rilevato che l'auspicata istituzione di un distinto ufficio centrale per la gestione del solo personale di polizia penitenziaria verrebbe a contrastare con lo spirito della legge di riforma del 1990 che, nel prevedere il passaggio degli agenti di custodia dallo *status* militare a quello civile e l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria (con lo scioglimento del Corpo degli agenti di custodia nonché la soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie), ha inteso rafforzare l'unità dell'amministrazione penitenziaria.

Quest'ultima si caratterizza per la complessità della relativa configurazione, in cui si trovano ad operare figure professionali che, seppur appartenenti a diversi comparti – sicurezza e Ministeri –, sono chiamate ad interagire tra di loro nel rispetto delle varie specifiche professionalità.

Vi è, poi, da sottolineare come il principio dell'unità dell'amministrazione, che postula la gestione unitaria del personale da parte di un unico ufficio centrale, non escluda la possibilità di trattare in maniera specifica le problematiche giuridiche ed economiche proprie del personale di polizia penitenziaria. L'attuale organizzazione dell'ufficio, articolato in cinque divisioni (o l'eventuale configurazione che ne scaturirà dalla emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge n. 266 del 1999), consente, infatti, di poter affrontare contemporaneamente e le

materie proprie di un comparto e le altre di pertinenza di tutto il personale.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 marzo 2000)

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, DI BENEDETTO, CORTELLONI, NAVA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha inoltrato innumerevoli richieste di intervento all'indirizzo del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria di Potenza in merito alle disfunzioni esistenti presso la casa circondariale di Melfi nella gestione e nell'organizzazione dei turni di servizio del locale personale di polizia penitenziaria;

che tali disfunzioni che riguardano la rotazione dei turni, l'assegnazione di festivi, notturni e dei riposi settimanali, nonchè l'assenza di adeguata e preventiva programmazione, sono stati da tempo addebitati all'ufficio servizi dell'istituto di cui è stato richiesto l'avvicendamento del responsabile, onde stabilire condizioni di equità e trasparenza di cui la struttura difetta, tenuto conto che la periodica rotazione di personale per posti di servizio di responsabilità risponde ai requisiti ed alle modalità attuative dell'accordo-quadro nazionale del 24 luglio 1996, soprattutto quando si consolidano veri e propri centri di potere, come a Melfi, nel merito delle cui attività nessun organo può intervenire;

che alla grave situazione si sono aggiunti da parte del locale comandante di reparto atteggiamenti poco consoni al ruolo ed alla posizione ed intesi a sminuire attività di carattere rivendicativo che in Melfi, in particolar modo l'OSAPP ha posto in essere per migliorare le condizioni di lavoro del personale ed «abbattere» il centro di potere del predetto ufficio servizi, mentre lo stesso comandante non ha adottato iniziative dopo le denunzie verbali presentategli da un'iscritta e rappresentante sindacale per le minacce dalla stessa ricevute presso il medesimo ufficio servizi;

che ulteriore noncuranza rispetto alle pure ingenti problematiche della regione Basilicata si è evidenziata nel provveditore regionale di Potenza a cui fatti e circostanze sono stati illustrati persino per le vie brevi, senza ottenere alcun concreto risultato e, soprattutto, alcun effettivo miglioramento delle condizioni lavorative nell'istituto,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere per alleviare condizioni di servizio e disagi che la polizia penitenziaria già rende in assoluta precarietà di uomini e di mezzi presso la casa circondariale di Melfi.

(4-17325)

(25 novembre 1999)

RISPOSTA. – A seguito delle numerose segnalazioni inviate dall'OSAPP in ordine alla affermata sussistenza di problematiche e disfunzioni esistenti presso la casa circondariale di Melfi, il provveditore regionale ha effettuato una visita ispettiva allo scopo di verificare la situazione alla luce di quanto evidenziato dalla citata organizzazione sindacale.

Nell'occasione sono stati ascoltati i rappresentanti sindacali locali e, all'esito degli accertamenti svolti, non sono emerse anomalie o disfunzioni nei carichi di lavoro e nella gestione dei servizi, stante la regolare emanazione degli interpelli, in aderenza alle disposizioni dell'accordo-quadro, e le frequenti contrattazioni con gli esponenti delle sigle sindacali.

Non sono emerse irregolarità nella distribuzione dei turni festivi e notturni, nella concessione dei riposi e nell'assegnazione delle ore di lavoro straordinario, sicché le problematiche segnalate sono apparse al provveditore non supportate da dati della realtà fattuale.

Quanto sopra non esclude, ovviamente, che l'obiettivo di un progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria nella casa circondariale di Melfi (come in ogni altra) debba essere perseguito con la massima attenzione ad opera di questo Ministero, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(31 marzo 2000)

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, DI BENEDETTO, CORTELLONI, NAVA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'organico del corpo di polizia penitenziaria risulta già da tempo carente in dotazione benchè si sia verificato negli ultimi 10 anni il costante incremento dei compiti istituzionali ad esso assegnati;

che tali carenze di organico si rivelano in particolar modo per ciò che concerne l'assolvimento del servizio di traduzione dei detenuti che il corpo espleta da quasi cinque anni con non più di 5.000 unità, quali quelle che la legge n. 395 del 1990 e successive modifiche ha concesso alla polizia penitenziaria, mentre gli organici impiegati in precedenza dall'Arma dei carabinieri per lo stesso servizio risultavano non inferiori a 8.000 unità di personale;

che a tale situazione sono conseguite, per discutibile decisione delle autorità del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, disposizioni che consentono ai direttori degli istituti penitenziari di prelevare in qualsiasi momento unità di polizia penitenziaria dai servizi interni e di sezione per l'effettuazione di traduzioni a supporto del personale già addetto agli appositi nuclei, con inconcepibile frammistione tra compiti all'interno ed all'esterno delle strutture che, oltre a comportare disagi e

minare la possibilità di qualsiasi riservatezza negli incarichi, hanno reso quasi del tutto inesistenti le condizioni di sicurezza interne alle carceri;

che risultano inoltre, ed a tutt'oggi, sul territorio l'impiego nelle traduzioni di mezzi vetusti, già utilizzati dall'Arma dei carabinieri, con centinaia di migliaia di chilometri all'attivo e servizi resi in numero di unità pericolosamente inferiori a quelle previste in relazione alla tipologia ed alla pericolosità dei detenuti trasportati;

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) in un periodo di tempo che non può ritenersi breve, dall'assunzione del servizio delle traduzioni ad oggi, ha richiesto inutilmente ad autorità politiche ed amministrative del Dicastero soluzioni ed interventi che tardano ad attuarsi malgrado la quotidiana emergenza nelle carceri italiane,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intenda assumere per alleviare i disagi del personale di polizia penitenziaria e rendere più sicuri in termini operativi e logistici, oltrechè in termini di incolumità personale, servizi quali quelli che lo stesso personale assolve quotidianamente all'interno ed all'esterno delle infrastrutture penitenziarie.

(4-17386)

(30 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

L'organico del Corpo di polizia penitenziaria, fissato dalla tabella allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 220, come modificata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, è pari ad un totale di 44.620 unità – distinto in 40.412 uomini e 4.208 donne – nei tre ruoli (ispettori, sovrintendenti ed agenti).

Va al riguardo segnalato che, nonostante detti ruoli siano sostanzialmente coperti – in particolare per ciò che riguarda quello della qualifica di agente ed assistente –, il rapporto tra dotazioni organiche e compiti istituzionali del Corpo non appare essere soddisfacente.

Nel corso degli anni, infatti, i compiti istituzionali sono andati espandendosi per una naturale evoluzione della normativa del settore penitenziario e, in genere, dell'esecuzione penale. Non vi è, infatti, nuova disciplina in tale delicata materia che non abbia immediati e talora anche imponenti riflessi sulle risorse umane, per il moltiplicarsi dei servizi cui esse devono essere destinate.

In tale quadro si è andata ad inserire – a decorrere dal 1° aprile 1996, con le gradualità e le modalità stabilite da appositi decreti interministeriali – l'assunzione del delicato servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati. Il servizio in questione vede impiegate sull'intero territorio nazionale 4.750 unità di polizia peniten-

ziaria, scelte, peraltro, tra elementi che abbiano dato prova di spiccate capacità professionali e grande senso di responsabilità ed alle quali sono state fornite, attraverso corsi di formazione e direttive impartite da apposite circolari (non ultima quella con cui è stato diramato il «modello organizzativo»), tutte le necessarie informazioni circa le precauzioni da osservare a salvaguardia della propria incolumità.

In considerazione della particolare natura del servizio ed al fine di evitare che le scorte fossero costituite da personale avente contatti prolungati con i soggetti da tradurre, fu disposto, in un primo momento, che il personale del Corpo preposto a tali specifici compiti non venisse impiegato nei servizi all'interno delle sezioni degli istituti, salvo i casi di eccezionalità ed urgenza.

Poiché, tuttavia, le scorte venivano spesso integrate, per la carenza degli organici, da appartenenti al Corpo normalmente impiegati all'interno delle sezioni, si è ritenuto opportuno, nella nuova formulazione del modello organizzativo, eliminare il previsto divieto – peraltro già non assoluto – consentendo in tal modo di utilizzare al meglio e più razionalmente le risorse umane complessivamente disponibili.

Ad ogni modo si fa presente che è già prevista nell'anno 2000, all'esito delle prove concorsuali ancora in fase di espletamento, l'assunzione di 448 allievi vice ispettori, di cui 350 uomini e 98 donne.

Peraltro, per superare le difficoltà connesse alla persistente carenza di personale, cui non si è potuto ovviare nel corso dell'anno 1999, anche per le note difficoltà di bilancio, è stato elaborato lo schema di un apposito testo normativo che consentirebbe nuove assunzioni per circa 1.300 unità fino al 31 dicembre 2001.

Nel frattempo le situazioni più a rischio, avuto specifico riguardo alla sicurezza delle persone, saranno comunque seguite con particolare attenzione, anche al fine di adottare, se necessario, interventi mirati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, col ricorso all'istituto della mobilità nel pieno rispetto, ovviamente, delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Deve essere, inoltre, segnalato che è in corso di attuazione la delega, conferita al Governo con la legge n. 266 del 1999, relativa al personale dell'amministrazione penitenziaria. Tale provvedimento legislativo si rivolge, in particolare, all'istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria prevedendo un incremento di dotazione organica di oltre 500 unità e una carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della polizia di Stato, nonché l'istituzione di un ruolo direttivo speciale per 200 unità.

Si evidenzia, ancora, che il Ministero della giustizia aprirà, nel mese di marzo, un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria per la definizione delle piante organiche di tutti gli uffici e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria.

Va, d'altra parte, sottolineato che sul servizio di traduzione dei detenuti si ripercuotono anche le problematiche connesse ai mezzi di trasporto; si ricorda, al riguardo, che l'amministrazione ha assunto la

gestione di mezzi, molti dei quali ormai vetusti, utilizzati in precedenza dall'Arma dei carabinieri, sicchè il piano programmatico degli approvvigionamenti risulta fortemente condizionato dagli oneri destinati alla manutenzione dei mezzi stessi.

In particolare si segnala che all'atto dell'assunzione del servizio delle traduzioni sono stati rilevati dall'Arma dei carabinieri 898 automezzi, di cui 40 sono stati oggetto di rottamazione, e l'amministrazione, con le risorse finanziarie disponibili, ha provveduto ad acquistare 519 automezzi (di cui 16 sono stati posti fuori uso) per il trasporto dei detenuti e 504 adibiti al servizio scorte.

Si fa presente, infine, che è stato richiesto un incremento di 585 automezzi per poter fronteggiare le esigenze più volte rappresentate dai nuclei traduzioni e piantonamenti dislocati sull'intero territorio nazionale.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 marzo 2000)

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, DI BENEDETTO, CORTELLONI, NAVA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da oltre un anno risulta abolito l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente la piena equiparazione tra personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria, tra cui i direttori degli istituti penitenziari, e personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121;

che d'altra parte l'articolo 12 della legge n. 266 del 1999 prevede l'istituzione di ruoli direttivi e di una dirigenza interni alla polizia penitenziaria;

che, nonostante la citata normativa, permane l'incongruenza di cui all'articolo 9 della menzionata legge n. 395 del 1990 che stabilisce la dipendenza gerarchica e non solo funzionale del personale di polizia penitenziaria nei confronti dei direttori penitenziari che, oltre a non detenere qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e non appartenere, quali funzionari con compiti meramente amministrativi, allo stesso corpo, non hanno più nessuna equiparazione giuridica ed economica con i funzionari direttivi delle forze di polizia;

che l'incongruenza accennata è tale che anche i collaboratori d'istituto penitenziario, di recentissima assunzione, sulla base di una mera delega rilasciata dai direttori d'istituto riescono ad esercitare funzioni gerarchiche nei confronti degli appartenenti alla polizia penitenziaria;

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha più volte richiesto su indicazione del personale del corpo, del tutto inutilmente, alle autorità politiche ed amministrative del Dica-

stero di sanare un problema che oltre a seri problemi organizzativi pone il personale stesso in una situazione di quotidiana confusione rispetto alle proprie funzioni istituzionali ed ai propri obblighi,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere atteso che il caso risulta unico tra le forze di polizia italiane e che si rende indispensabile una opportuna modifica normativa dell'accennato articolo 9 della *ex lege* n. 395 del 1990 oltrechè l'emanazione di sollecite disposizioni chiarificatrici all'interno dell'amministrazione penitenziaria.

(4-17468)

(2 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

In primo luogo corre l'obbligo di precisare che la portata normativa dell'articolo 9 della legge n. 395 del 1990 – il quale sancisce la dipendenza gerarchica degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nei confronti, tra gli altri, del direttore dell'istituto – non ha perso di validità né di coerenza per effetto dell'abolizione dell'articolo 40 della legge stessa.

Al riguardo si fa presente che l'equiparazione del personale dirigenziale e direttivo dell'amministrazione penitenziaria al personale della polizia di Stato prevista dall'articolo da ultimo menzionato, poi disapplicato dalla legge n. 449 del 1997, ha avuto riguardo, esclusivamente, al trattamento giuridico ed economico e non anche alle funzioni rispettivamente disimpegnate; basti il rilievo che al direttore dell'istituto resta riservato, in virtù di quanto previsto nell'ordinamento penitenziario e nel relativo regolamento di esecuzione, anche il compito di provvedere al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina.

Ne deriva che il mutamento di *status* del direttore dell'istituto, privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, non incide, in chiave preclusiva, sull'attribuzione delle proprie competenze nonché sulle conseguenti responsabilità, anche sul versante gestionale, incombenti sul medesimo.

Pertanto, anche l'istituzione del ruolo direttivo della polizia penitenziaria, prevista nella legge-delega n. 266 del 1999, seppure richiederà un'opera di coordinamento con l'assetto organizzativo già esistente, non potrà minare il principio di fondo in base al quale il direttore è il massimo responsabile e rappresentante unitario dell'istituto, al cui interno operano, peraltro, figure professionali tra loro diverse, non tutte appartenenti al comparto sicurezza, che interagiscono tra loro nel rispetto delle specifiche professionalità, sicché va salvaguardata l'esigenza di conferire a queste ultime il giusto peso non sul piano della sterile diversificazione, bensì su quello della necessaria armonizzazione, nel quadro di una

direzione omogenea volta a garantire l'uniformità di indirizzo nell'ambito dell'intero istituto.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(29 marzo 2000)

PACE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 12 ottobre 1998 a causa dello scioglimento del consiglio comunale di Fiumicino (Roma), è stato nominato un commissario prefettizio nella persona del dottor Salvatore Bellocco;

che il ruolo del commissario prefettizio deve ispirarsi a principi di imparzialità e di non continuità, politica ed ideologica, con le amministrazioni decadute;

che nella fattispecie il dottor Bellocco, a seguito di suoi atti inequivocabilmente straordinari, sulla cui legittimità tra l'altro dovranno in seguito pronunciarsi gli organi competenti, ha vistosamente dato il segno di continuità ed attiguità con l'ex amministrazione comunale;

che nell'ambito di tali atti, infatti, si ritrova la conferma quasi totale dei consulenti nominati dal sindaco decaduto e dell'adozione di importanti piani particolareggiati, strumenti urbanistici di grande efficacia elettorale, gli stessi sui quali in consiglio non si era determinata una maggioranza, provocandone conseguentemente lo scioglimento,

si chiede di sapere:

se, vista la gravità degli atti, a pochi giorni dall'elezione del nuovo sindaco e dal rinnovo del consiglio comunale di Fiumicino, non si intenda intervenire per rimuovere detto commissario, al fine di rendere più equa possibile la competizione elettorale;

se l'adozione degli atti sopra citati risponda ai requisiti di legittimità e non costituisca turbativa del regolare svolgimento della competizione elettorale.

(4-13113)

(17 novembre 1998)

RISPOSTA. – Alla luce della vigente normativa al commissario prefettizio erano stati conferiti i poteri che spettano al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

La normativa non pone sostanzialmente limiti all'attività istituzionale del commissario prefettizio, ma l'incarico è stato, peraltro, di breve durata ed il commissario ha dato ampie assicurazioni in ordine al rispetto del disposto di cui all'articolo 31, comma 3, della legge n. 142 del 1990, circa l'opportunità di limitarsi ad adottare, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, solo atti urgenti ed improrogabili.

In data 29 novembre 1998 si sono svolte, nella massima regolarità, nel comune di Fiumicino le consultazioni amministrative per il rinnovo degli ordinari organi di gestione ed è stato riconfermato, già al primo turno, il sindaco precedentemente in carica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 marzo 2000)

PINTO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il Ministero della giustizia-Ufficio centrale per la giustizia minorile ha indetto, con decreto ministeriale 7 dicembre 1995, un concorso per 277 posti di assistente sociale coordinatore – settima qualifica funzionale – che ha impegnato circa 2.000 assistenti sociali in tre prove scritte ed una prova orale;

che nel giugno 1999 si sono concluse le varie prove e si è definita la graduatoria di merito dei concorrenti ed infine ufficializzata la proclamazione dei 277 vincitori;

che tale concorso mirava a costituire una dotazione organica atta a garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi della giustizia minorile sia a livello centrale sia periferico e a coprire una consistente e duratura vacanza organica distribuita trasversalmente in tutto il territorio italiano;

che la vacanza dell'organico assomma ad oltre 300 unità su una dotazione organica prevista di 500 unità per la posizione di assistente sociale coadiutore, ex settima qualifica funzionale, ma riguarda anche la posizione della ex ottava qualifica funzionale; nel caso specifico di Roma la vacanza è addirittura del 75 per cento;

che tale situazione risulta ancora più drammatica se correlata alle segnalazioni della magistratura che nel 1998 ha richiesto interventi per 2.959 casi, di cui 1.724 in stato non detentivo, per cui a molti minori non è stato possibile garantire alcun tipo di assistenza, in particolare in area esterna, restando quindi più esposti a possibili forme di recidive;

che a fronte di tale evidente conclamata carenza di organico e conseguente estrema difficoltà a garantire gli interventi istituzionali previsti dalla normativa vigente risulta preoccupante il dubbio che non vengano messi in atto i provvedimenti di assunzione dei 277 assistenti sociali e che gli organici, fortemente carenti, risultino sempre più gravati,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere, acclarato che a favore di questi minori è indispensabile svolgere interventi educativi e psico-sociali e sviluppare lavoro di sinergia con i servizi pubblici e privati e con le risorse del territorio, poichè una politica minorile che persegua una riduzione delle detenzioni non può non coniugarsi con un potenziamento di interventi alternativi con caratteristiche di alta professionalità.

L'inerzia lamentata da varie organizzazioni assistenziali provoca allarme sociale nei confronti di quella microcriminalità, di attuale attenzione, che è un fenomeno preminente nella devianza minorile, cui si può far fronte con interventi in area esterna.

Una carenza di organico proprio sul versante che si fa carico degli interventi penali nei confronti dei minori non in stato detentivo appare in contraddizione con lo spirito del codice di procedura penale minorile e con la stessa costituzione del Dipartimento della giustizia minorile, svuotato di significato in mancanza di quel personale «assistente sociale» al quale, anche nel «progetto '98» sponsorizzato dall'amministrazione, viene attribuito un ruolo rilevante per le funzioni di prevenzione e recupero.

Poichè l'attuale legge finanziaria da un lato pone, per la prima volta, una lodevole attenzione alla famiglia e alle necessità di sostegno e di supporto dei suoi aspetti organizzativi, economici, educazionali e dall'altro propone però un drastico e generale contenimento delle assunzioni di personale, si chiede altresì di conoscere se non si intenda porre coerente attenzione alle situazioni di consistenti e persistenti carenze di organico, predisponendo una seria valutazione di priorità del personale essenzialmente preposto ai servizi ed agli interventi in favore delle famiglie.

(4-17035)

(4 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento alle problematiche richiamate va premesso che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possono aver luogo solo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei ministri.

In relazione a quanto sopra questa amministrazione ha dovuto quindi necessariamente compiere delle scelte nell'individuare il personale in relazione al quale formulare le relative richieste di autorizzazione all'assunzione e non ha potuto ovviamente prescindere dalla importante riforma del giudice unico, in via di completa attuazione.

In questo contesto in data 19 febbraio 1999 e 23 marzo 1999 è stata richiesta l'autorizzazione ad assumere 1.162 unità di personale amministrativo al fine di completare le assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati dalla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria.

L'assunzione di tale personale, costituito per la quasi totalità dai vincitori dei concorsi per assistente giudiziario, è assolutamente necessaria per mettere gli uffici in condizioni di sostenere il concreto funzionamento delle sezioni stralcio per le cause civili e la piena operatività della riforma del giudice unico, già fissata per il 2 giugno 1999 e poi rinviata al 2 gennaio 2000 per il settore penale.

La scelta di concentrare le richieste di autorizzazione ad assumere il predetto personale è anche coerente con il criterio cronologico relati-

vo alla data di approvazione delle graduatorie dei vincitori dei diversi concorsi già espletati dall'amministrazione.

Al riguardo va invero evidenziato che la graduatoria relativa al concorso a 277 posti di assistente sociale, la cui immediata assunzione pure risponderebbe a reali esigenze della giustizia minorile, che presenta in questo ruolo significative vacanze, è stata approvata il 6 settembre 1999, mentre le graduatorie del personale per il quale è stata richiesta l'ultima autorizzazione riguardano invece i vincitori dei concorsi per assistente giudiziario relativi ai distretti di Catanzaro e Reggio Calabria, Caltanissetta e Palermo le cui graduatorie sono state tutte approvate in data di gran lunga anteriore e precisamente nel mese di aprile 1999, nonché i vincitori del concorso nazionale per programmatore pure approvata nello stesso mese (6 aprile 1999).

La soluzione seguita, quindi, oltre a rispettare le legittime aspettative di lavoro dei vincitori dei concorsi, secondo l'ordine cronologico dell'ultimazione di essi, è anche coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999 e funzionale alle esigenze degli uffici, in quanto un ridotto numero di assunzioni ripartite tra i vincitori dei vari concorsi per un verso non consente di risolvere i problemi di nessun ufficio e per altro verso può innescare un massiccio contenzioso per la discriminazione interna ai diversi concorsi.

In ogni caso la legge finanziaria per l'anno 2000 prevede che nell'ambito della programmazione delle procedure di assunzione deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori del concorso per assistente sociale, oggetto delle sollecitazioni dell'onorevole interrogante, vincitori che pertanto potranno essere assunti nel corso del corrente esercizio finanziario.

Peraltro, al fine di evitare che sia compromessa per un lungo periodo di tempo la funzionalità dei servizi, con grave pregiudizio dei ragazzi affidati ai servizi stessi, la competente articolazione, previe consultazioni con le organizzazioni sindacali, con provvedimento del 14 febbraio 2000, ha disposto una parziale assunzione di vincitori, limitatamente ai primi 138 candidati della graduatoria.

Dal 1° marzo scorso si sta procedendo alla convocazione degli interessati per la scelta della sede.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(31 marzo 2000)

PREIONI. – *Al Ministro delle difesa.* – Premesso:

che il signor Pietro Pugliese ha presentato la seguente istanza:

Al Ministero della difesa – Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito 7ª Divteb 00100 Roma.

Il sottoscritto appuntato Pugliese Pietro, effettivo alla stazione carabinieri di Domodossola (Novara), prega codesto Ministero volergli riliquidare l'equo indennizzo, per effetto del nuovo trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e decreto-legge 1° giugno 1990, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1990.

Il richiedente ha beneficiato dell'equo indennizzo con decreto n. 65/90 in data 11 gennaio 1990.

Domodossola, 11 gennaio 1993.

App. Pugliese Pietro, residente a Domodossola, via Romita n. 21

che non avendo riscontro ha inoltrato la seguente lettera:

Al Ministero della difesa – Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito 7ª Divteb 00100 Roma.

Il sottoscritto Pugliese Pietro, nato a Castellaneta (Taranto) il 22 febbraio 1939, appuntato dei carabinieri in congedo dal 31 dicembre 1994, residente a Domodossola, via Romita n. 21, chiede di conoscere l'esito dell'istanza presentata in data 11 gennaio 1993, tendente ad ottenere la riliquidazione dell'equo indennizzo per effetto del nuovo trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e decreto-legge 1° giugno 1990.

Si rappresenta che lo scrivente, in data 11 gennaio 1990, con decreto n. 65/90 ha beneficiato dell'equo indennizzo.

Si allega copia fotostatica dell'istanza in argomento.

Domodossola, 1° marzo 1997,

si chiede di sapere quale provvedimento sia stato adottato dal Ministro interrogato in merito alle suddete istanze.

(4-06477)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – L'appuntato dei carabinieri Pietro Pugliese, in data 11 gennaio 1993, inoltrò erroneamente alla Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, all'epoca non ancora soppressa, una richiesta di riliquidazione dell'equo indennizzo per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, sollecitandone poi la definizione nel marzo 1997.

L'istanza, successivamente trasmessa dalla citata Direzione generale – non competente sullo specifico caso – al comando generale dell'Arma dei carabinieri è stata da quest'ultimo completamente definita provvedendo, con decreto n. 2276/97 del 14 luglio 1997, alla riliquidazione dell'equo indennizzo per un importo di lire 230.010.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(24 marzo 2000)

ROSSI, MORO, STIFFONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 36 (competenze del sindaco e del presidente della provincia) della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», al comma 1 recita: «Il sindaco ed il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti»;

che il comma 7 del medesimo articolo 36 della citata legge n. 142 del 1990 recita: «Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla della spalla destra»;

che le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono indicate dall'articolo 38 della legge n. 142 del 1990 in questione rubricato come (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), funzioni soggette alla vigilanza del prefetto proprio per la loro competenza statale, inerenti la tenuta di registri di stato civile, la vigilanza su quanto può interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, nonchè su quelle di polizia giudiziaria affidate al Sindaco dalla legge;

che le normative sulla pubblica sicurezza nonché sullo stato civile, espressamente prevedono che l'ufficiale, e consequenzialmente il sindaco facente funzione, svolga la sua attività cinto dalla fascia tricolore;

che nulla è detto invece, dalla citata normativa, in materia di rappresentanza, dando luogo ad una molteplicità di possibili interpretazioni, in conseguenza della quale alcuni sindaci hanno ritenuto di poter presenziare a pubbliche manifestazioni cinti da una fascia recante i colori del comune che gli stessi presiedevano, in luogo del tricolore previsto dalla legge n. 142 del 1990 e sono stati invitati dai prefetti competenti a desistere dall'utilizzo della stessa in favore del tricolore,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se esistano decreti ministeriali, regolamenti o comunque fonti di diritto amministrativo che possano fare chiarezza sull'obbligo da parte del sindaco di utilizzare la fascia tricolore al di fuori delle strette funzioni di competenza statale;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, qualora gli obblighi in argomento sussistano senza ombra di dubbio, in ottemperanza con il nuovo orientamento a favore delle autonomie locali, di dover prevedere strumenti normativi che consentano ai sindaci, quando svolgono esclusiva funzione di rappresentanza e non atti correlati alle competenze statali, di indossare una fascia con i colori del comune in cui sono stati eletti, atteso che gli interessi e i sentimenti che rappresentano, così come le aspirazioni e le esigenze, sono prettamente localistiche e non nazionali.

(4-16084)

(29 luglio 1999)

RISPOSTA. – Con circolare n. 5/98 del 4 novembre 1998 di questo Ministero si è ritenuto di sensibilizzare i vertici degli enti territoriali in merito ad un corretto ed adeguato uso della fascia tricolore.

In proposito, viene richiamato l'articolo 54 della Costituzione che impone a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica e a coloro che sono investiti di ruoli istituzionali l'ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate.

L'importante ruolo istituzionale svolto dai sindaci comporta un uso corretto della fascia tricolore, anche nei momenti in cui essi rappresentano la comunità locale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(28 marzo 2000)

SALVATO, SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che Mario Tuti è continuativamente in carcere dall'estate del 1975;

che dal 1982 al 1986 è stato sottoposto al regime di isolamento di cui all'ex articolo 90 dell'ordinamento penitenziario;

che dal 1986 all'estate del 1987 è stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario;

che nel 1992 è stato sottoposto per un anno al regime di cui al secondo comma dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

che durante la sua lunga detenzione in varie carceri ha attivamente partecipato all'opera di risocializzazione:

che è stato fondatore del progetto teatro-carcere negli istituti di massima sicurezza, pur non potendo mai partecipare a rappresentazioni esterne;

che uno suo lavoro teatrale è stato premiato dal quotidiano «L'Avvenire»;

che durante la sua permanenza in carcere ha conseguito la laurea in scienze forestali ed ha manifestato l'intenzione di proseguire ancora gli studi al fine di essere ammesso al dottorato di ricerca;

che ha realizzato un progetto sull'editoria multimediale nell'ambito del laboratorio Signal-Mediars, da lui coordinato, ed ha, fra l'altro, presentato il CD-ROM del progetto, da lui prodotto, al festival Ultrapadum '97;

che di recente ha prodotto per conto della regione Lombardia e della soprintendenza ai beni culturali di Milano un CD-ROM multimediale per la mostra sui vetri antichi al Museo archoelogico di Milano;

che un altro CD-ROM da lui prodotto è stato segnalato alla rassegna fiorentina MediarTec '98, diretta da Gillo Pontecorvo, ed ha rea-

lizzato altri due lavori multimediali per conto del Conservatorio di musica di Parma;

che al momento ha in corso ulteriori collaborazioni con il comune di Voghera, con l'azienda agricola sperimentale Riccagioia di Torrazza Coste e con il comune di Casteggio per la realizzazione di prodotti multimediali;

che il Teatro regio di Parma ha approvato un suo progetto di sceneggiatura per un'opera lirica in cartellone la prossima stagione;

che l'Università verde gli ha proposto di collaborare agli studi preparatori per il Parco delle quattro regioni, occupandosi della valorizzazione dei beni culturali del territorio;

che è nella condizione per poter fruire dei benefici di legge finalizzati a dare seguito all'opera di reinserimento sociale iniziata proficuamente in carcere,

si chiede di sapere se e quali siano le ragioni che ostacolano il proseguimento del percorso trattamentale intrapreso dal signor Tuti.

(4-16075)

(29 luglio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

In primo luogo va rilevato che il percorso trattamentale del Tuti, in tutto il periodo della lunga detenzione, è stato discontinuo anche se, recentemente, è stata riscontrata una modificazione in chiave positiva negli atteggiamenti del detenuto, che tuttavia richiede verifiche nel tempo per accertarne l'effettivo consolidamento.

Sembra quindi potersi affermare che non esistono, allo stato, ostacoli al proseguimento del percorso trattamentale intrapreso dal Tuti.

D'altra parte non può biasimarsi la scelta prudentemente adottata dall'amministrazione di verificare nel tempo la solidità delle tappe evolutive raggiunte dal detenuto, tenuto conto che potrebbero rivelarsi strumentali alla concessione dei benefici, se non sufficientemente maturate.

Proprio in considerazione dei risultati più recenti della osservazione condotta sulla personalità del Tuti, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si è espresso favorevolmente verso un progetto di collaborazione tra il Tuti stesso e una associazione di disabili, «Idea D», proposto dalla direzione della casa circondariale di Voghera.

Si tratta di un'attività trattamentale progettata allo stato in ambiente intramurario e che, nel contempo, fornirebbe al detenuto la possibilità di instaurare un rapporto con la comunità esterna connotato da aspetti particolarmente qualificati, in quanto l'attività prevista ha lo scopo di realizzare progetti informatici. Il Tuti metterebbe a disposizione della predetta associazione le competenze tecniche acquisite attraverso i corsi di formazione professionale che ha frequentato ed inoltre, altro elemento importante, dovrebbe garantire continuità di impegno.

A tal fine la direzione intende proporre al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 della legge n. 354 del 1975.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 marzo 2000)

VILLONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il complesso dell'ex Ospedale militare occupa nel centro storico di Napoli una superficie di circa 40.000 metri quadrati con ampi spazi destinati a verde e presenta elementi di grande interesse storico, artistico e culturale;

che il complesso è di proprietà del Ministero della difesa;

che dal 1992 il complesso non è più adibito ad usi militari;

che la protratta inutilizzazione può far temere un rapido degrado delle strutture, peraltro già in alcuni punti evidente;

che per il complesso in questione è stato deciso il conferimento al comune, nell'ambito di una soluzione più ampia connessa al trasferimento della sede Nato nel centro direzionale;

che tale conferimento si mostra assolutamente opportuno, in quanto per la collocazione e l'estensione il complesso è strategico per la realizzazione di obiettivi sociali, soprattutto considerando che nella zona si evidenzia un grave *deficit* di spazi collettivi e di verde; fa parte del complesso una estesa zona a verde – il Giardino della Montagna – che potrebbe essere con un limitato impegno di risorse destinato in tempi brevissimi alla fruizione da parte dei cittadini napoletani;

che sulla stampa sono apparse notizie secondo le quali l'annunciato trasferimento della sede Nato non avrà più luogo;

che in tale ipotesi si potrebbe temere che anche il conferimento al comune di Napoli del complesso dell'Ospedale militare sia rimesso in discussione;

che è dunque opportuno evitare ogni illazione quanto al conferimento anzidetto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire che dall'eventuale mancato trasferimento della sede Nato non derivi alcuna conseguenza circa il conferimento del complesso dell'Ospedale militare al comune di Napoli.

(4-12186)

(15 settembre 1998)

VILLONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il complesso dell'Ospedale militare occupa nel centro di Napoli un'area di decine di migliaia di metri quadrati e contiene l'unica ampia zona di verde disponibile per un uso pubblico in quella parte della città;

che da tempo il comune di Napoli ha segnalato l'intenzione di acquisire il complesso in questione al patrimonio cittadino;

che a tale proposito le trattative si sono trascinate per anni, senza raggiungere risultati concreti, nonostante un pubblico impegno per la cessione di recente assunto in prima persona dal Presidente del Consiglio;

che d'altra parte da lungo tempo il complesso non è più adibito ad alcuna significativa funzione di interesse della amministrazione della Difesa, tanto che non è chiaro se sia stato addirittura dismesso;

che pertanto non è chiaro se del complesso debba occuparsi il Ministero della difesa o altro Ministero;

che comunque nessuna amministrazione provvede oggi concretamente alla necessaria manutenzione, tanto che di recente ci sono stati fenomeni di cedimento del muro perimetrale che hanno causato danni e destano grave allarme, come più in generale desta grave allarme lo stato di incuria, di mancanza di custodia e di progressivo degrado in cui versa il complesso, di rilevante interesse storico ed artistico;

che dunque è del tutto incomprensibile perchè, in vista della manifestata disponibilità del comune ad acquisire la struttura, non si possa perfezionare la cessione al comune stesso,

si chiede di sapere:

quale iniziativa si intenda assumere perchè sia portata a compimento la cessione del complesso dell'Ospedale militare al comune di Napoli;

quale immediata iniziativa si intenda assumere per assicurare che sulla struttura siano effettuati tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sia al più presto bloccato il degrado in atto.

(4-16992)

(3 novembre 1999)

RISPOSTA. (*) – Con la firma dei verbali di consegna avvenuta il 14 dicembre scorso a Palazzo San Giacomo, la Difesa ha restituito la caserma «Muricchio» all'amministrazione finanziaria, per la successiva cessione al comune di Napoli.

Tale determinazione, assunta per venire incontro alle pressanti esigenze sociali del comune di Napoli che richiedeva l'utilizzo di un bene importante collocato all'interno di un congestionato contesto metropolitano, riveste carattere di eccezionalità. La Difesa, infatti, continua ad avere nel comune di Napoli una forte e significativa presenza con le conseguenti notevoli esigenze infrastrutturali.

Inoltre, ai fini delle proprie economie gestionali e anche ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria 1997) e dell'articolo 44 della legge n. 448 del 1998 (legge finanzia-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

ria 1999), l'amministrazione militare deve procedere prioritariamente alla vendita, permuta o valorizzazione delle infrastrutture non utilizzate.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(24 marzo 2000)

WILDE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in località Lugana di Sirmione, in via Mazzarona, via R. Benzi ed altre vie limitrofe, si è edificato su area concessa in diritto di proprietà *ex lege* n. 167 e 7° comma, articolo 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dal comune di Sirmione, con convenzione stipulata il 26 ottobre 1964, atto notaio Bruno Barzellotti rep. 51324/12223;

che gli immobili sono stati costruiti dalla CORCAB (Consorzio regionale cooperative di abitazione) con sede in Brescia, via C. Quaranta, n. 15, consorziata con la scrl Benaco;

che alcuni degli immobili, pur prevedendo in base alla convenzione obblighi quinquennali, sarebbero già stati venduti dai singoli proprietari; altre richieste sarebbero state presentate presso l'ufficio tecnico del comune di Sirmione; è quindi opportuno seguire con la massima attenzione il contesto al fine di avere risposte chiare e tempestive, in modo di accertare le singole responsabilità,

si chiede di sapere:

se il sindaco non ritenga opportuno verificare attentamente il contesto, in particolare se tutti gli acquirenti avevano i requisiti previsti per l'acquisto in base alla suindicata legge;

se corrisponda a verità che i responsabili dell'ufficio tecnico sono al corrente di tale situazione ed eventualmente quali siano le motivazioni per cui non si sono attivati in merito nel segnalare alle autorità competenti l'eventuale illecito;

visto che non sono ancora scaduti i cinque anni dalla data della convenzione tra comune di Sirmione e CORCAB, come si intenda risolvere il contesto e quanto valga l'annullamento del diritto;

se corrisponda a verità che sono stati ceduti più immobili ad una sola persona e se ciò rientri nelle norme previste dalla suindicata legge.

(4-15977)

(22 luglio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 20142 del 1° settembre 1999.

In relazione all'atto ispettivo indicato in oggetto, si precisa che la materia oggetto dello stesso esula dalle competenze istituzionalmente attribuite a questo Ministero.

Per fornire, comunque, un'esaustiva risposta, sono stati richiesti elementi al comune di Sirmione.

Lo stesso riferisce che le cessioni sono avvenute previa la verifica dei requisiti degli assegnatari e che detti requisiti sono risultati conformi a quanto stabilito dalla legge.

Successivamente il comune non ha mai deliberato l'autorizzazione alla vendita degli immobili in questione.

I funzionari dell'ufficio tecnico comunale non sono a conoscenza di alcun illecito.

Risultano depositate presso il comune di Sirmione richieste di vendita di alloggio da parte del primo assegnatario, ma non essendo ancora trascorsi i termini quinquennali stabiliti dalla convenzione stipulata tra il comune e la Corcab l'eventuale vendita è subordinata all'annullamento del sopracitato vincolo quinquennale come stabilito dalla legge mediante il pagamento di un corrispettivo stabilito dall'ufficio tecnico erariale a cui le pratiche sono già state trasmesse.

L'amministrazione comunale riferisce infine che non è a conoscenza di cessioni di più immobili effettuate ad una sola persona.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(27 marzo 2000)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 8 novembre 1999 le dimissioni contestuali di undici consiglieri del comune di Lonato (Brescia) hanno determinato l'automatica cessazione dalle loro funzioni dello stesso consiglio comunale e anche del sindaco e della giunta;

che a tutt'oggi, però, sindaco e giunta continuerebbero nella loro attività come se nulla fosse, adottando anche provvedimenti che sarebbero in netto contrasto con gli orientamenti e le delibere della nuova maggioranza che ha determinato la loro caduta;

che è evidente e comprensibile il disagio, in relazione al fatto che ancora oggi non si sia provveduto a nominare con urgenza un commissario *super partes,* soprattutto tenendo ben presenti le cause che hanno determinato la caduta di sindaco e giunta,

l'interrogante chiede di sapere se in base alla legge 8 giugno 1990, n. 142, come successivamente integrata, modificata e aggiornata, in particolare all'articolo 37-*bis*, comma 4, all'articolo 39, comma 3, all'articolo 39, comma 7, il Ministro in indirizzo non intenda verificare come mai il prefetto di Brescia non abbia ancora rispettato tali articoli e quindi proceduto al commissariamento, essendo note le vicende che hanno provocato la caduta di sindaco e giunta.

(4-17291)

(24 novembre 1999)

Risposta. – Con decreto del Presidente della Repubblica datato 1º dicembre 1999 il consiglio comunale di Lonato è stato sciolto ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(28 marzo 2000)